


CONAPO

Sindacato Autonomo

Programma di riforma del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco





Non è mai troppo tardi per diventare ciò che si sarebbe potuto essere.

George Eliot (Mary Anne Evans 22/11/ 1819 – 22/12/1880)

Indice.

Premessa.....	3
1. Comparto Sicurezza.	
1.1 Premessa.....	4
1.2 Condizioni economiche del personale e Comparto Sicurezza.....	5
2. Volontariato Vigili del Fuoco e Protezione Civile.....	7
2.1 Ordinamento Gerarchico.....	10
2.2 Interventi.....	11
2.3 Chiarimenti sulle posizioni riguardo il volontariato.....	12
3. Misure in favore del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco a seguito della soppressione del servizio di leva obbligatorio.....	13
4. Progressione verticale delle carriere.....	14
5. Attività formative e ruolo degli istruttori professionali.....	15
6. Competenze e ruolo istituzionale.....	17
6.1 Premessa.....	17
6.2 Incendi boschivi, ruoli e competenze..... -.....	17
6.3 Dirigenza Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.....	19
6.4 Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria.....	21
6.5 Paramedici e Soccorritori Medici Vigili del Fuoco.....	23
7. Alloggi personale Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.....	25
8. Copertura assicurativa.....	27
9. Lavoro usurante.....	28
10. Carenze ed assunzioni.....	30
11. Idoneità al servizio operativo.....	32
12. Status attuale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.....	32

Allegati: (allegato 1 pdl comparto sicurezza; allegato 2 pdl vigile volontario ferma prefissata; allegato 3 esposto denuncia e pdl incendi boschivi; allegato 4 relazione lavori usuranti; allegato 5 bozza concorso capo squadra)

Premessa

Nel corso di tutti gli anni di gloriosa attività, non si era mai assistiti alla profonda crisi che attanaglia ed opprime il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come naturale conseguenza di una moltitudine di problematiche tra le quali emerge imponente, una dolosa decennale trascuratezza della classe politica, che ha inevitabilmente contribuito a degenerare la peculiare attività lavorativa, volta ad un approccio professionale, preposto alla salvaguardia della vita umana, della pubblica e privata incolumità, come pilastro reggente e principio fondamentale della Repubblica italiana ovvero come ormai mortificato diritto di ogni essere vivente.

E' assolutamente inevitabile, che le scelte politiche operate da ogni singolo Vigile del Fuoco, vadano ad incidere profondamente oltre che sul piano nazionale ed oggettivo, anche su quello più strettamente circoscritto alla propria attività lavorativa, scaturendo l'inevitabile necessità di proporre alla classe politica, un programma di riforme volto ad una maggiore tutela della peculiare attività lavorativa svolta in seno al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, in modo da ottenerne precisi riscontri e sottoscritti impegni, che possano determinare una certa influenza nelle scelte elettorali, non più affidate esclusivamente alla genericità delle argomentazioni trattate, ma arricchite da precisi indirizzi professionali.

E preciso intento di codesta organizzazione sindacale CONAPO, quello di offrire un insieme programmatico di riforme ed obiettivi indispensabili ad una maggiore efficienza, che possa restituire al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco la necessaria dignità e l'indispensabile operatività istituzionale, ormai atrofizzata da un'errata politica nella gestione delle risorse di questa importantissima struttura.

1. Comparto Sicurezza.

1.1 Premessa.

L'essenza costituzionale riconosce e garantisce un corpus di diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali trovano applicazione e tutela il diritto alla sicurezza, che risulta pertanto essere interesse funzionale-esistenziale della costituzione, rivestendo un ruolo fondamentale soprattutto nel costituzionalismo moderno, che ha saputo evidenziarne l'essenza prima, che trascende la dimensione giuridica della sua tutela e salvaguardia fino a raggiungere una dimensione etica, universalmente riconosciuta nonché valore fondante del patto costituzionale. Questa nozione essenziale, propria della teorizzazione giuridica deve necessariamente trovare un intervento dello stato a garanzia delle prestazioni che rendano effettivi i diritti sociali, universalmente riconosciuti in capo all'individuo.

La situazione attuale vuole invece uno status degenerativo nella tutela dei diritti del soccorso e della pubblica e privata incolumità, attraverso un forte condizionamento di natura economica delle logiche funzionali, atte al risanamento del debito pubblico attraverso una disarmante politica di tagli indiscriminati e soprattutto fortemente sbilanciati, da un astrattismo sociologico che tende a discriminare la tutela del cittadino nei confronti di una ristretta “casta” di interessi da salvaguardare, che prescindono l’oggettivizzazione dell’interesse collettivo del destinatario oggetto dell’azione di tutela, attraverso una logica di smantellamento della struttura atta ad operare nell’ambito delle competenze del soccorso tecnico urgente, che non trova tuttavia riscontro in altre realtà istituzionalmente coinvolte nei processi citati, come le Forze Armate, le Forze di Polizia ad ordinamento militare ed infine le Forze di Polizia ad ordinamento civile, confronto che ha evidenziato e fortemente caratterizzato un processo di emarginazione delle potenzialità e funzionalità all’interno del CNVVF sfociato nell’impossibilità di gestione del sistema organizzativo del capitale umano e strutturale; di fatto il Corpo Nazionale è stato lentamente estraniato dal contesto generale di investimento economico-strutturale nel complesso meccanismo composto dall’insieme delle strutture istituzionali volte a tutelare la sicurezza nazionale in ogni suo aspetto; ad evidenziare tale situazione i provvedimenti di natura politica e di gestione e programmazione finanziaria, soprattutto nella equa ripartizione delle risorse, che ha visto il CNVVF come destinatario ultimo delle suddette azioni, talvolta nemmeno lontanamente citato. Domina una ormai pressoché incontrastata volontà politica di sopprimere ed ignorare nella dinamica di mediazione negoziale la fondamentale componente dei VVF che in una logica di interrelazione e gestione aggregata degli interessi, vedrebbe una più consona collocazione all’interno del Comparto Sicurezza e non invece come figura estraniata dal contesto applicativo della tutela del cittadino.

1.2 Condizioni economiche del personale e Comparto Sicurezza.

L'efficienza della struttura aggregativa in un logico contesto funzionale e negoziale all'interno denominato Comparto Sicurezza, ha evidenziato una maggiore capacità di rappresentanza in una sintesi di interessi comuni, ovvero di una concreta comunanza di intenti nell'esercizio dinamico della funzione contrattuale, e di una attiva partecipazione alla stessa.

La situazione in premessa esposta, ha determinato un consistente accumulo di fattori fortemente discriminanti di natura non solo retributiva, contributiva e previdenziale e quindi di equiparazione contrattuale, ma anche e soprattutto una mortificazione personale dell'individuo, che non viene posto su un piano paritetico dal punto di vista umano, giuridico e professionale ad altre figure equiparabili all'interno del logico contesto in oggetto.

Basta operare con un qualsiasi termine di paragone per mettere in evidenza una forte sperequazione; da un punto di vista prettamente economico e retributivo una differenza con gli operatori di altri Corpi dello Stato preposti alla sicurezza, che determina un gap di oltre 350 euro mensili, che contribuisce ad evidenziare l'assoluta impossibilità economica che grava sulle famiglie dei VVF, ormai sulla soglia della povertà, con una retribuzione mensile media pari a 1250 euro, senza l'utile ed indispensabile aspettativa di poter equiparare la propria dignità, anche economica, a quella dei dipendenti di altri enti giuridicamente preposti ad analoghe mansioni, correlate per aspetti di logica competenza, alla tutela della sicurezza del cittadino.

Amministrazioni dei Vigili del Fuoco e Forze di Polizia ad ordinamento civile, vengono collocate in una logica di strutturazione organizzativa e funzionale, alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno che, come espressione della volontà di raggiungere le finalità proprie della complessa struttura statale a forte impulso costituzionale, vengono investite dell'onere di tutelare i diritti universalmente riconosciuti del cittadino.

Una similitudine nell'appartenenza strutturale e nella comunanza degli obiettivi, non corrisposta in altri punti cardine, a causa di una tendenza volta ad esaurire una certa legittimazione funzionale, a garanzia delle proprie competenze istituzionali, figlia di una volontà politica riformatrice attuata attraverso la legge 252 del 30 settembre 2004 e del conseguente decreto legislativo numero 217 del 13 ottobre 2005 che ha traghettato i VVF da un rapporto di lavoro di natura privatizzata, ad uno schema contrattuale di natura pubblicistica, rimasto assolutamente incompiuto nella fase più delicata dello stesso, come conseguenza diretta della volontà di estraniare il CNVVF da quel meccanismo di ormai affermata legittimazione negoziale propria del

“Comparto Sicurezza”, che avrebbe contrariamente determinato una migrazione, che avrebbe certamente comportato una migliore capacità remunerativa delle prestazioni tipiche dei Vigili del Fuoco, così come avvenuto per le altre Forze di Polizia, che hanno con successo contribuito ad operare una riforma strutturale in tal senso, attraverso una logica e necessaria circoscrizione degli interessi, scorporandoli da un contesto generale proprio della genericità della pubblica amministrazione, profondamente e gravemente dispersivo.

La riforma deve necessariamente fare ricorso alla precostituzione di un percorso legislativo che conduca allo status evolutivo correlato alla complessità delle attività istituzionali che determinino una necessaria migrazione all'interno del Comparto Sicurezza, ovvero:

- attraverso il ricorso alla riforma del secondo comma dell'art 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121 consistente nella inderogabile necessità di indispensabile collocazione del CNVVF all'interno dello schema funzionale che accomuna tutte le Forze di Polizia ad ordinamento civile ovvero nella parificazione del trattamento retributivo, contributivo e previdenziale previsto dalla legge stessa;
- attraverso l'istituzione o potenziamento dei nuclei di Polizia Giudiziaria e Sicurezza, al fine di legittimare, potenziare e circoscrivere la struttura operativa di competenza condotta ai reati direttamente connessi ai servizi istituzionali;
- attraverso l'inquadramento del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n.195 come sovraordinata fonte degli indispensabili indicatori modali dell'esercizio dell'attività contrattuale e di negoziazione, con conseguente parificazione retributiva, contributiva e previdenziale in favore di tutto il personale appartenente al CNVVF;
- attraverso la previsione di idonei strumenti di tutela di tutte le figure funzionali all'interno del CNVVF che non verrebbero a rivestire alcuna utile collocazione all'interno del Comparto Sicurezza;
- attraverso il riconoscimento della professionalità e della identità funzionale del settore aeronavigante del CNVVF, ovvero del pieno riconoscimento dell'indennità di volo contemplata dal D.P.R. n. 269 del 18 maggio 1987, completa attuazione dell'inquadramento professionale previsto dal D.P.R. n. 314 del 23 dicembre 2002, riconoscimento dell'indennità allievo pilota specialista, riconoscimento dell'indennità di pronto impiego aereo operativo, equiparazione dell'indennità mensile generi di conforto, incorporazione delle indennità all'interno della retribuzione, adeguamento delle indennità ai parametri applicati dall'Aeronautica;
- attraverso l'applicazione dell'indennità di imbarco e navigazione di cui all'art 8 della Legge 27 maggio 1977 n. 284;
- attraverso la rivalutazione del servizio operativo nella misura di un quinto per ogni anno di servizio prestato;
- Attraverso il ripristino dell'indennità di trasferta, soppressa solo per gli operatori del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;

- Attraverso il riconoscimento della quattordicesima mensilità.

2. Volontariato Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

Lo sbilanciamento estremo nella logica applicativa di un'utile strumento di riforma del Corpo, verso logiche di natura diversa, ha determinato un processo di emarginazione delle potenzialità e funzionalità all'interno del CNVVF sfociato nell'impossibilità di gestione del sistema organizzativo del capitale umano e strutturale, di fatto il Corpo Nazionale è stato lentamente estraniato dal contesto generale di investimento economico-strutturale nel complesso meccanismo composto dalle strutture istituzionali volte a tutelare la sicurezza nazionale in ogni suo aspetto, che lo vede quasi ormai inesorabilmente costretto a soggiacere ad un'imposizione autolesionista di incentivazioni a strutture alternative, veri e propri cloni di enti istituzionali.

Questa operazione mossa addirittura anche dall'interno, evidenzia l'intento di offrire uno schema di risparmio economico, mai effettivamente dimostrato e nei confronti del quale si nutrono forti e documentabili dubbi, che tuttavia è spinto a misurarsi con dinamiche che richiedono una forte componente professionale e formativa, a tale fine occorre un intervento che si estranei nettamente da una logica di incentivazione del volontariato, nell'ambito proprio del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che non può riuscire ad ottenere una sostanziale efficacia generale se non nella unanimemente apprezzata funzione di supporto alle strutture operative professionali.

Assistiamo ormai ad un complesso panorama politico istituzionale all'interno del quale domina una pressoché incontrastata tendenza ad impiegare all'interno del CNVVF l' "istituto" del volontariato al fine di far svolgere a quest'ultimo funzioni di supplenza nei confronti della disarmante indifferenza alle problematiche poste in essere, ove il principio di tutela della pubblica incolumità si dissolve e si nega, messo in ombra dalla concezione e dalla radicata logica del risparmio a tutela in realtà degli sprechi, che sfocia nella ormai consolidata strategia dell'insufficienza delle risorse.

Il soccorso tecnico urgente viene pertanto affidato al mondo del volontariato, che, abbandonata la funzione di supporto, stringe nella logica funzionale un abbraccio perverso con le istituzioni politiche in un intreccio di interessi aggregati, che determinano un intensificarsi del disinteresse delle istituzioni nella complessa dinamica di emersione e selezione delle problematiche in atto, mai nemmeno affrontate o quantomeno programmate, proprie degli individui deboli della società e bisognosi di soccorso, con il conseguente ricorso ad un mero schema funzionale che vede il volontario come esecutore a basso costo degli interessi della politica, spesso in netta contrapposizione con quanto l'opinione pubblica, il cittadino, si aspetta da uno stato civile.

Occorre pertanto un forte impegno, anche politico attraverso il transito ad un diverso comparto di contrattazione, affinché il mondo del volontariato si liberi da questa costrizione ideologica ormai dominante, che gli vede attribuire impegni e responsabilità non proprie, ai quali difficilmente riuscirà a rispondere, sostanzialmente investito di parametri di legittimazione assolutamente ingiustificati se non inseriti all'interno di una logica puramente aziendale di gestione dei bilanci a scapito di principi che si trovano al di sopra di ogni esigenza di natura economica, a tutela di settori del complesso meccanismo istituzionale, che devono necessariamente continuare a divorare le risorse altrimenti indirizzate alla funzionalità degli enti di tutela della salute e della incolumità pubblica.

Questa logica sta inevitabilmente impedendo ai problemi di esplodere, evitando di manifestare i sintomi di un cancro istituzionale e sindacale che sta divorando dall'interno quella che era la colonna portante del soccorso in Italia, impedendo al contempo di operare in tempo utile una terapia di recupero attraverso una radicale inversione di tendenza.

Lo Stato deve necessariamente farsi carico dei servizi di soccorso che deve obbligatoriamente offrire ai cittadini rispondendo ad esigenze di alta professionalità, non ricorrendo in quest'ottica ad un facile esecutore a basso costo come il volontario, usandolo per sopperire alle proprie mancanze, ma soprattutto al fine di non offrire un giusto corrispettivo a chi invece è inquadrato come figura professionale, giungendo addirittura a distorcere la natura stessa del volontariato ignorando il criterio della gratuità.

A tale proposito, investendo un campo più ampio, che ci porta ad una trattazione che coinvolge anche la stessa Protezione Civile, riveste una funzione di fondamentale importanza, per meglio comprendere la distorsione alla quale è sottoposta parte del mondo del volontariato, che instaura legami con le logiche del profitto ad ogni costo, quanto denunciato dalla Corte dei Conti, dal cui quadro espositivo, che andremo ad analizzare di seguito è emerso un forte legame tra emergenza ed interessi economici, avendo altresì l'elenco delle emergenze superato quota 89, 58 delle quali in corso da anni senza alcun risultato migliorativo, facendo rientrare nelle stesse anche situazioni ordinarie, come ad esempio l'"emergenza" traffico!!!

La magistratura contabile ha ravvisato un perverso meccanismo lucrativo legato alle emergenze ed alla stessa legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile:

“Nella prassi, la legge (artt. 3, comma 5, e 5) è stata intesa come un generalizzato potere di deroga e non come disposizione diretta a disciplinare i casi per i quali l'emergenza fosse talmente grave ed imminente da non poter essere fronteggiata con i mezzi della amministrazione ordinaria. In sede operativa, l'intervento del

Dipartimento della Protezione civile sul territorio ha dunque assunto dimensioni sempre più rilevanti, non solo per i numerosi eventi naturali verificatisi negli ultimi anni. Infatti, in molti casi gli interventi sono stati attuati, talvolta sovrapponendosi rispetto agli strumenti propri dell'intervento ordinario, con il ricorso all'emergenza tramite gli strumenti acceleratori della Protezione civile, la cui trasparenza gestionale veniva peraltro gravemente compromessa da eccessive semplificazioni contabili e di controllo.”

“Il ricorso al potere di ordinanza, dunque, è andato progressivamente svincolandosi dalla tradizionale nozione di soccorso in presenza di eventi calamitosi, per includere altre situazioni di pericolo, reale o presunto tale, che legittimano l'esercizio di poteri straordinari. “

“Il potere di ordinanza s'è estrinsecato in un numero rilevante di deroghe ad interi corpi di normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, espropriazioni, contabilità pubblica, urbanistica, edilizia, tutela dell'ambiente, enti locali, assunzioni, inquadramenti e trattamento economico del personale”

“In realtà, appare di ravvisare anche un concorde interesse a livello regionale ed a livello ministeriale a mantenere in piedi strutture che si muovono con procedure extra ordinem e spesso contra legem nel superamento non solo della legalità formale ma di quella sostanziale”

Si intende così come un Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco efficiente e funzionale, che operi anche dal punto di vista della prevenzione, ostacoli il meccanismo sopra descritto, non potendosi così instaurare il meccanismo dell'emergenza, che avvia una prassi lucrativa che vede come beneficiari politici a vari livelli e ditte appaltatrici, nasce così l'esigenza politica di destabilizzare il Corpo costringendolo ad una ridotta efficienza operativa nell'ambito delle emergenze e non solo.

Come ha affermato qualcuno, l'eccessivo ricorso al volontariato nasconde in realtà una cattiva politica, che ricorre a faziosi riferimenti a strutture internazionali del meccanismo del soccorso, omettendo di porre evidenza sulle problematiche correlate, limitandosi ad una fredda e poco significativa esposizione di dati puramente statistici, che mascherano una situazione non meno preoccupante di quella che sta attualmente attraversando la struttura funzionale del soccorso italiano.

2.1 Ordinamento gerarchico.

Lo stato di assoluta trascuratezza istituzionale, attuato attraverso la logica dei cloni istituzionali erroneamente pubblicizzati a basso costo, ha determinato oltre alle problematiche in precedenza evidenziate, una spessa coltre all'interno della quale si muovono disordinatamente, competenze, attribuzioni e sovrapposizioni delle stesse, portando ad un processo degenerativo delle varie professionalità che determinano inevitabilmente conseguenze che impongono una indispensabile revisione critica, rimettendo ordine nella complessa caoticità delle stesse strutture gerarchiche.

Si pensi ad esempio al tanto perverso quanto mortificante meccanismo, che da un lato nega alle professionalità proprie del CNVVF anche attraverso la negata equiparazione del sistema retributivo, contributivo e previdenziale di altre fondamentali figure professionali all'interno del meccanismo della sicurezza, dall'altro determina un'equiparazione, che talvolta sfocia addirittura in una vera e propria subordinazione nei rapporti gerarchici con il personale volontario, originata da un provvedimento legislativo (art. 21 comma 1 DPR 76/2004) che pone su un piano paritetico le qualifiche del personale volontario con quelle del personale in servizio permanente. Emblematico ed alquanto significativo il caso dei Capi Squadra che, al fine di poter accedere a tale profilo professionale, devono dimostrare di possedere un nutrito bagaglio di esperienze e di capacità professionali che richiedono un tempo raramente inferiore ai sedici anni, che deve comunque essere arricchito mediante il ricorso a strutture formative, dalle quali si vengono a generare costanti aggiornamenti ai delicati compiti di istituto; in caso di presenza in fase di espletamento dei compiti istituzionali di un Capo Reparto Volontario, i Capi Squadra devono costringere la propria professionalità in quanto gerarchicamente subordinati alla figura volontaria.

Risulta pertanto indispensabile superare il citato condizionamento professionale nei rapporti con il personale volontario anche ricollocato alla funzione di supporto, che determina oltre ad una pregiudizievole disparità di trattamento una insanabile difficoltà di espressione delle competenze professionalmente acquisite nel rispetto di quelle correlazioni negoziali che determinano, il complesso sistema dei doveri funzionali nei confronti sia del cittadino che della pubblica amministrazione.

2.2 Interventi.

Al fine di poter provvedere ad una riorganizzazione efficiente delle strutture proprie del soccorso tecnico urgente, che nella denominazione stessa di tecnicità evidenzia ed enfatizza la indispensabile professionalità dello stesso, occorre una netta revisione del Dpr 76/2004 e del DL 8 marzo 2006 n. 139 rimediando al processo di svalutazione delle figure professionali proprie del CNVVF, attraverso il ricorso ad immediati ed urgenti provvedimenti, in attesa di operare una netta revisione strutturale dell'intero apparato di cui ai progetti di legge allegati (Allegati n. 1 ed n. 2) ovvero:

- nella modifica dell'art 3 comma 2 Dpr 76/2004 che applica un criterio di assegnazione degli adempimenti istituzionali assolutamente impropria rispetto al profilo funzionale di riferimento, che in tal senso risulta essere notevolmente sbilanciato e pertanto non legittimato, per natura formativa e professionale ad un esercizio di tali attività, che idonee discipline normative ed istituzionali dovrebbero spostare verso criteri di qualificazione ed attitudine esclusivamente professionale.
- nella correlativa migrazione verso l'impiego in compiti istituzionali di principi strettamente legati alle disposizioni previste dall'art. 70 legge 13 maggio 1961 n. 469.
- Nella necessaria differenziazione anche visiva dei profili professionali da quelli volontari attraverso l'impiego di idonei strumenti volti ad evitare ogni forma di confusione nelle interrelazioni tra le citate figure, sia nei confronti degli altri enti istituzionali che nei confronti del cittadino stesso.
- Modifica radicale dell'art. 21 comma 1 Dpr 76/2004, i cui effetti si traducono in una innaturale costrizione delle competenze professionali, ovvero in un perverso meccanismo di subordinazione a figure che non hanno subito alcun processo di qualificazione professionale equiparabile.
- Abrogazione delle disposizioni relative alle attribuzioni ed alle competenze correlate alle attività di polizia giudiziaria, così come previsto anche dall'art.6 comma 2 del DL 8 marzo 2006 n.139.
- Immissione in ruolo del personale volontario secondo le modalità previste nell'allegato pdl sul riconoscimento dello status di forza di polizia ad ordinamento civile del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (Allegato n. 1).

2.3 Chiarimenti sulle posizioni riguardo il volontariato.

Il sindacato autonomo Vigili del Fuoco Conapo, intende evidenziare l'indiscutibile valore e l'indispensabile funzionalità del volontariato in generale, tuttavia, stante la peculiarità dell'attività svolta dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco occorre che tale fondamentale struttura, si trovi ad operare al di fuori del contesto istituzionale proprio del Corpo, al fine di impedire l'abuso fino ad oggi perpetrato di ciò che avrebbe dovuto rivestire un carattere di eccezionalità; a tale proposito occorre porre l'attenzione sulla equiparazione della componente volontaria a quella permanente, anche nelle competenze in ambito di pubblica sicurezza, ordine pubblico e polizia giudiziaria, che indubbiamente genera un eccesso di responsabilità in compiti estremamente delicati, che non possono essere riconosciuti in seno ad organi a carattere volontario, ma solo istituzionali, si pensi ad esempio che in qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, un semplice volontario è tenuto ad operare in ambiti che dovrebbero essere circoscritti a specifici interventi istituzionali, ovvero a titolo d'esempio le competenze ed i relativi obblighi su materie quali, incendio doloso, disastro aereo, disastro ferroviario, fabbricazione illegale di esplosivi o esplodenti, detenzione illegale di armi o esplosivi, porto illegale di armi o esplosivi, attentati alla sicurezza dei trasporti, procedendo altresì attraverso atti come ad esempio, identificazione degli indagati, esecuzione degli ordini di autorità giudiziaria, fermo di indiziato, arresto in flagranza ecc. ambiti nei quali opera il Corpo Nazionale da cui nascono specifici ed in precedenza indicati obblighi istituzionali, dei quali risulta assolutamente inconcepibile investire il semplice volontario, attraverso l'utilizzo smodato del volontariato in detti delicati e peculiari ambiti, attraverso anche l'equiparazione operata ad ogni titolo tra il personale permanente e quello volontario.

Tali responsabilità non devono e non possono essere poste in carico a strutture che non siano veri e propri enti istituzionali, causa anche e soprattutto del delicato ambito applicativo e dell'enorme e sproporzionato carico di responsabilità attribuite al volontariato.

3. Misure in favore del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco a seguito della soppressione del servizio di leva obbligatorio.

La soppressione del servizio di leva nei Vigili del Fuoco, ha determinato l'immediato mancato apporto di una componente fondamentale, al quale si è tentato di porre parziale rimedio attraverso il ricorso eccessivo sia alle forme inopportune di volontariato in precedenza descritte, che attraverso l'impiego di forme di precariato non opportunamente disciplinate, abbandonando la funzione di supporto, inserendosi nel contesto dell'usuale funzione sostitutiva. Tutto ciò ha determinato il generarsi di gravi carenze mai colmate, aggravate dall'eccessivo ricorso a misure inadeguate di contenimento. A tale proposito è intenzione di questa organizzazione sindacale CONAPO procedere, previa sanatoria nei confronti del personale iscritto negli elenchi di cui all'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970 n. 996, all'istituzione nell'ambito del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, della figura professionale di Vigile del Fuoco Volontario in ferma prefissata di tre anni, secondo le modalità previste dall'allegato progetto di legge (Allegato n. 2), con particolare riferimento agli indispensabili sbocchi occupazionali.

A tale proposito si rende indispensabile il blocco immediato dei nuovi corsi per l'accesso al profilo di Vigile Volontario e la progressiva riduzione dei richiami in servizio temporaneo, con l'indispensabile conversione dei distaccamenti volontari secondo quanto previsto dall'allegato progetto di legge (Allegato n. 1).

4. Progressione verticale delle carriere.

E' intenzione dell'organizzazione sindacale CONAPO chiedere supporto politico istituzionale, al fine promuovere la progressione verticale delle carriere come utile strumento di crescita e di ulteriore progressiva professionalizzazione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, oltre che dello stesso operatore, troppo spesso mortificato e costretto a logiche funzionali che compromettono e non vedono adeguatamente riconosciuta la propria competenza professionale, inevitabilmente costretta da un orientamento, distante dalla soggettiva capacità ed attitudini al ruolo funzionale da rivestire nell'ambito della citata progressione, determinando come unico parametro selettivo l'anzianità di servizio, precludendo a priori una seria valutazione individuale complessiva, che scoraggiano non solo l'attività lavorativa in sé, ma si riflettono anche sulla natura e la qualità del servizio offerto nei confronti delle esigenze proprie del cittadino e dell'intero Corpo Nazionale.

Al fine di perseguire tali finalità, si rende indispensabile una radicale riforma delle progressioni, operando una netta rescissione dell'anzianità di servizio, il cui valore viene evidenziato, non già come parametro esclusivo, ma come valore aggiunto nell'ottica selettiva, che risponda a criteri di professionalità da accertare praticamente, ottenendo una certa e sicura rispondenza dei titoli con le capacità reali, documentate e documentabili, attraverso procedure selettive di natura concorsuale, in quanto la peculiarità del ruolo professionale da ricoprire, non può essere affidata ad un parametro di natura aleatoria, come l'anzianità di servizio, occorrendo la necessaria e comprovata attitudine e preparazione professionale, accertata tenendo conto di fattori e procedure di natura esclusivamente oggettiva. Si rende altresì indispensabile prevedere forme di incentivazione e di riconoscimento, strettamente correlate al profilo professionale di riferimento, anche nelle eventualità di una non rispondenza attitudinale e professionale al ruolo successivo, non precludendo quest'ultima, il riconoscimento delle capacità correlate al ruolo attuale.

A fronte di tale processo di professionalizzazione, il CONAPO richiede un adeguato trattamento economico ed un consistente accorciamento delle carriere, al fine di poter completare un quadro di riforma produttivo e professionale.

5. Attività formative e ruolo degli istruttori professionali.

La peculiare attività lavorativa del Vigile del Fuoco, correlata alla stessa funzione istituzionale, spingono inevitabilmente l'operatore del soccorso, a misurarsi e confrontarsi, con dinamiche estranee al comune bagaglio formativo connesso alla semplice esperienza che, oltre ad essere di natura strettamente soggettiva, determina una generale connotazione aleatoria, dovendo pertanto necessariamente ricorrere ad una intensa formazione professionale; poiché ogni intervento nell'ambito proprio del soccorso tecnico urgente, rappresenta un qualcosa di nuovo, svincolato dalla rigida costrizione a schemi tipici, per la risoluzione del quale l'esperienza da sola non è sufficiente, occorre compensare ed ovviare necessariamente con una preparazione professionale di alto livello, che passi obbligatoriamente attraverso un processo formativo indispensabile al fine di estraniarsi da un contesto strettamente soggettivo, basato sull'intuizione individuale, per abbracciare uno schema funzionale di natura oggettiva, a compensazione di eventuali carenze nell'esperienza soggettiva. A mero titolo d'esempio, calamità quali terremoti, non sono fortunatamente all'ordine del giorno, pertanto il bagaglio formativo individuale è assolutamente insufficiente, da solo, a fronteggiare determinate eventualità, a ciò sopperisce la formazione professionale, innalzando il livello di preparazione professionale, i termini di risposta alle necessità strutturali direttamente correlate al profilo funzionale del Vigile del Fuoco.

In ragione di quanto sopra esposto, occorre provvedere a tutti gli strumenti necessari, anche di natura economica, attraverso un serio investimento economico strutturale, che ponga alla base del complesso meccanismo in oggetto, la formazione professionale, al fine di ottenere una indispensabile gestione ottimizzata del sistema organizzativo del capitale umano e strutturale.

Successivamente occorre operare una revisione radicale nei criteri di scelta sia degli istruttori che dei discenti, che tenga in seria considerazione le attitudini e le capacità professionali individuali, come criterio selettivo nelle graduatorie di priorità di accesso alle specializzazioni formative (così come descritto per lo strumento della progressione di carriera, ovvero secondo requisiti di equità e giustizia, attraverso la riscontrata corrispondenza tra titoli e capacità effettive), stante l'indiscussa ed obbiettiva necessità di fornire comunque una adeguata formazione di base a tutto il personale, debitamente sostenuta da processi aggiornativi e di mantenimento delle capacità e professionalità acquisite.

A tale proposito, sussistendo difficoltà oggettive legate alla natura stessa di urgenza della funzione istituzionale del Corpo, che si ripercuotono nell'impossibilità di procedere ad efficienti iter formativi durante il normale orario di lavoro, si rende necessaria l'individuazione di opportuni strumenti di incentivazione, al fine di ottenere un impegno formativo indipendente dalla normale turnazione, in regime di

lavoro straordinario, che non gravi sulle già compromesse condizioni retributive del personale, ma che ne rappresenti un utile strumento che leghi la retribuzione alla produttività, che si traduce inevitabilmente nel mantenimento di alti livelli di professionalità ed efficienza, non essendo operabile alcun altro termine di paragone tra entrambi i requisiti.

Inoltre il ricorso al lavoro straordinario per rispondere a reali esigenze formative, consentirebbe il recupero del potere d'acquisto dei salari, in quanto come più volte affermato dalle varie componenti politiche, si intende ricorrere allo strumento di detassazione del lavoro straordinario, come mezzo per il recupero del potere d'acquisto degli operatori, rischiando di vedere esclusi da tale contesto proprio i Vigili del Fuoco, già penalizzati dalla discriminatoria soppressione dell'indennità di trasferta (della quale se ne richiede l'immediata reintroduzione) unicamente circoscritta al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, nei cui stipendi la retribuzione per il lavoro straordinario incide in maniera estremamente irrisoria, pertanto per l'ennesima volta gli operatori Vigili del Fuoco, si vedrebbero esclusi da ogni azione politica volta a ridare dignità alle ridicole retribuzioni delle quali sono oggetto, in disprezzo alla peculiarità e al rischio estremamente oneroso, legato alla propria professione.

6. Competenze e ruolo istituzionale.

6.1 Premessa.

Le interrelazioni che si instaurano tra i vari enti istituzionali, il cui delicato equilibrio viene ad essere spesso compromesso da una lacunosa disciplina normativa, rientrano anch'essi nella logica di una netta ed efficiente ristrutturazione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che richiede l'indispensabile apposizione di limiti al fine di precludere ogni forma di predominanza o confusione che possa determinare un vizio nella capacità operativa all'interno di ogni connessa attività istituzionale, causa nella fattispecie di un forte condizionamento delle logiche funzionali, dovuto ad un intenso susseguirsi ed accavallarsi di oneri e competenze, talvolta attraverso la creazione di cloni istituzionali e non, che operano freneticamente e disordinatamente in ambiti che non risultano essere assolutamente delineati, all'interno dei quali risulta difficile ed oneroso ricercare addirittura una efficace collaborazione che conduca ad una gestione ottimizzata dei compiti d'istituto e non solo.

6.2 Incendi boschivi ruoli e competenze.

La legge 21 novembre 2000 n. 353 (legge quadro sugli incendi boschivi), per molti aspetti rappresenta la prima legge organica nella materia in oggetto, che avrebbe dovuto rappresentare il punto di svolta nella difficile lotta contro gli incendi boschivi, considerato all'unanimità tra i fenomeni più gravi e criminali, specie all'indomani del tragico bilancio, anche in termini di vite umane, della nefasta estate del 2007.

La legge in oggetto ha pertanto introdotto numerosi interventi di innovazione, volti ad ottenere un utile strumento di lotta e contrasto alla piaga degli incendi, si pensi alla stessa definizione di "incendio boschivo", operando altresì una sorta di riordino del frammentato quadro normativo in materia.

Il nuovo quadro normativo ha così delineato un nuovo assetto organico di competenze e programmazione inseriti all'interno di una logica funzionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi di bosco, che tuttavia ha generato un caos nella gestione strutturale dell'intero meccanismo, come naturale conseguenza al trasferimento di importanti e delicate funzioni statali in seno alle regioni, che ha fortemente caratterizzato ed influenzato in maniera negativa, anche la stessa funzione istituzionale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, inevitabilmente travolto dall'accavallamento di competenze senza l'apposizione di utili paletti, necessari ad una gestione ottimizzata dell'intero complesso meccanismo che, prive di un organo di coordinamento competente, ha determinato il fiorire di interessi economico politici, dal quale nasce il raccapricciante quadro delineato e denunciato dal sindacato autonomo Vigili del Fuoco CONAPO mediante l'allegato esposto denuncia sul

business delle emergenze ed il conseguente progetto di legge sugli incendi boschivi (Allegato n. 3).

Da quanto sopra esposto, anche attraverso un'attenta e profonda riflessione sul citato esposto denuncia e sulla proposta di legge sugli incendi boschivi, appare ormai evidente la necessità di restituire al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, la piena competenza sulla materia, conferendogli l'indispensabile ruolo di coordinamento, ovvero di competenza istituzionale in materia di incendi boschivi, come naturale riconoscimento di una elevata professionalità nell'ambito in oggetto, che passi anche attraverso un attento e cospicuo potenziamento delle strutture operanti nel territorio già capillarizzate e funzionanti, ma che vanno ulteriormente potenziate e professionalizzate, al fine di ovviare agli anni di sfacciata trascuratezza degli organi di governo. Attraverso il percorso in precedenza delineato, si giungerebbe ad una netta definizione delle specifiche competenze, riconoscendo in seno alle regioni, province e comuni l'attività di informazione, sensibilizzazione del singolo cittadino, la manutenzione dei boschi (es. strade tagliafuoco ecc.) ed infine la realizzazione ed il continuo aggiornamento del catasto delle zone incendiate; al Corpo Forestale dello stato vengono attribuite specifiche competenze di controllo del territorio e di repressione dei reati direttamente correlati all'attività in oggetto; alla Protezione Civile il mantenimento della flotta aerea nazionale; alle associazioni di volontariato le funzioni di avvistamento degli incendi, con incentivi legati al risultato di riduzione del numero degli incendi; infine al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco la competenza esclusiva sulle fasi di spegnimento degli incendi, di coordinamento degli enti intervenuti (compreso il coordinamento degli interventi della flotta aerea nazionale) così come esposto nell'alleato progetto di legge.

6.3 Dirigenza Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Ciò che differenzia il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, dall'insieme composto dagli altri enti istituzionali, è rappresentato dalla dirigenza dello stesso, che si ripercuote negativamente nell'espletamento delle funzioni istituzionali, in particolare quelle direttamente correlate al soccorso tecnico urgente.

Come in tutte le strutture caratterizzate da una ripartizione di oneri e responsabilità a carattere piramidale, anche nel caso in oggetto, dell'inefficienza del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, ormai giunto sull'orlo della paralisi istituzionale, parte delle responsabilità devono essere attribuite ad una classe dirigente troppo spesso indifferente alle problematiche interne e strettamente connesse alla funzione istituzionale direttamente correlata al soccorso tecnico urgente, in molti casi originata da forti interessi economici, derivanti dalla remunerativa attività di prevenzione incendi, che comporta una relativa ed inevitabile deriva da attività certamente meno gratificanti da un punto di vista strettamente economico, si viene così ad instaurare un perverso meccanismo lucrativo, che rende il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ed il soccorso tecnico urgente, vittime di abbandoni e trascuratezze, che hanno certamente determinato il grave stato di mortificazione in tutti gli ambiti istituzionali, che non comportano benefici di natura economica.

A quanto sopra esposto si aggiunge la paradossale condizione che vede coincidere nella stessa figura istituzionale l'organo rilasciante le certificazioni in materia di prevenzione incendi e quello incaricato del controllo e della repressione, che genera numerose perplessità sotto ogni punto di vista.

Per ovviare a tale stato di fatto occorre operare una netta inversione di tendenza, che passi necessariamente dalla radicale riforma del complesso meccanismo della prevenzione incendi e di tutte le competenze in seno a dirigenti e funzionari del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, anche in materia di rischio di incidente rilevante.

In ragione di quanto sopra esposto occorre rivedere i criteri di reclutamento e formazione del personale funzionario e dirigente, con particolare attenzione alle capacità psico-attitudinali direttamente correlate all'attività di soccorso tecnico urgente, favorendo altresì un maggiore accesso a detti ruoli da parte di personale proveniente dalle qualifiche inferiori. L'iter formativo deve essere principalmente correlato alle esigenze legate al soccorso tecnico urgente, oltre a comprendere tutte le altre connotazioni che derivano dal ruolo istituzionale del Corpo Nazionale.

Occorre altresì provvedere alla netta separazione dell'organo rilasciante le certificazioni di prevenzioni incendi, dall'organo di controllo e repressione, affidando a funzionari e dirigenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, solo ed esclusivamente il secondo aspetto, da espletare nell'ordinario orario di lavoro, svincolandolo da ogni logica di profitto che non sia direttamente correlata a reali risultati ottenuti sulla base

di efficienza e funzionalità del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che comportino anche la necessaria rappresentanza delle necessità reali ed oggettive del Corpo presso gli organi politici ed istituzionali.

Occorre infine porre rimedio al meccanismo che preclude l'ingresso nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco a tutte quelle professionalità non direttamente correlate alle esigenze proprie della prevenzione incendi, impedendo di fatto il riconoscimento di professionalità che possano apportare validi ed indispensabili contributi anche dal punto di vista del soccorso tecnico urgente, ovvero attraverso l'accesso di biologi, geologi, fisici o analoghe professionalità a carattere scientifico e non solo tecnico, che non siano strettamente circoscritte alla categoria di ingegneri ed architetti, comunque attraverso meccanismi che attestino attitudini al soccorso tecnico urgente.

In fine il CONAPO chiede il riconoscimento a tutti i Dirigenti (Ingegneri, Medici e Laureati) direttivi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco della qualifica di Ufficiali di Pubblica Sicurezza alla stregua degli altri Ufficiali della Polizia di Stato, compreso gli scatti automatici dopo 13 anni di Servizio nel ruolo Direttivo, passaggio automatico nel ruolo Dirigenti fuori ruolo e dopo 23 anni di Servizio da Dirigente sempre fuori ruolo Dirigente Superiore, inoltre a tutti i Comandanti Provinciali deve essere riconosciuta la qualifica di Dirigente Superiore e ai Comandanti di Provincia Capoluogo di Regione deve essere Riconosciuta la qualifica di Dirigente Generale comunque il tutto alla stregua dei Questori della Polizia di Stato.

6.4 Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

La vigente normativa, riconosce al personale appartenente al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, la qualità di Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, da ciò scaturiscono precisi doveri e competenze istituzionali, che vanno dall'incendio doloso al disastro ferroviario, dalla fabbricazione illegale di esplosivi ed esplodenti al porto illegale di armi ed esplosivi, dall'attentato alla sicurezza dei trasporti a quelli alla rete elettrica, del gas o delle comunicazioni pubbliche; innumerevoli competenze, oltre a quelle citate a solo titolo d'esempio, che determinano precisi doveri, che vanno dalla ricezione di denunce, referti e querele alla identificazione di indagati o testimoni, dall'arresto in flagranza al fermo di indiziato, fino ad esplicite competenze di ordine pubblico ecc..

Attraverso le disposizioni di cui al precedente punto, il legislatore ha inteso esplicitamente attribuire precise competenze ed oneri a carico anche dei Vigili del Fuoco, finalizzate a porre a disposizione del pubblico ministero ogni elemento utile, affinché questi possa consapevolmente assumere le proprie determinazioni, avvalendosi al contempo di specifiche professionalità.

A causa dell'atrofizzazione della propria attività istituzionale, derivante dalla disponibilità di lacunosi investimenti formativi e da scarse dotazioni organiche, viene inevitabilmente a dissolversi la funzione correlata alle specifiche competenze professionali, privando i pubblici ministeri dell'indispensabile apporto di specifiche competenze che solo il Corpo Nazionale può determinare, in quanto tassello fondamentale del complesso sistema che disciplina l'attività di Polizia Giudiziaria generando una non equa ripartizione dei compiti con altri organismi di Polizia Giudiziaria, non potendosi instaurare con questi ultimi, il proficuo rapporto collaborativo, che determina inutili dispersioni e duplicazioni di attività, a compensazione dei quali si vedono costretti ad intervenire altri enti istituzionali, impossibilitati ad offrire analoghi contributi professionali, costringendo ad un mancato impiego del personale Vigile del Fuoco anche in considerazione una maggiore specializzazione.

Ciò determina una forte dispersione delle forze, capacità e professionalità a disposizione del potere giudiziario. Al fine di ovviare tale stato di fatto, occorre operare un forte impegno in termini di cospicuo investimento economico strutturale, attraverso il potenziamento dei servizi di polizia, che porti alla creazione ed al rafforzamento dei nuclei provinciali di Polizia giudiziaria e di sicurezza, per i reati di competenza e con compiti di investigazione specialistica (NIA), oltre che in potenziamento dei servizi ispettivi di competenza, rispondendo anche alle necessarie esigenze di ottimizzazione e buon andamento della pubblica amministrazione.

A completamento del quadro in precedenza prospettato, occorre fornire il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, degli appositi strumenti che possano metterlo in condizioni tali da effettuare precisi controlli, anche a carattere repressivo, in materia di trasporti di sostanze pericolose, sia che avvengano su gomma, su rotaia, o attraverso il supporto aereo o navale.

6.5 Paramedici e Soccorritori Medici Vigili del Fuoco.

In ogni tipologia di emergenza, la vita delle persone dipende sostanzialmente da due fattori principali, ovvero dalla pronta reazione e dalla competenza degli operatori del soccorso; tuttavia le cronache recenti raccontano di innumerevoli casi, nei quali non si raggiunge la concomitanza di entrambi gli elementi, con gravi ripercussioni per la salute e l'incolumità dei soggetti bisognosi d'aiuto, troppo spesso infatti si assiste ad impossibilità operative dei soccorritori medici, dovuti alle avverse condizioni ambientali, si pensi ad esempio ad interventi in altezza o in zone impervie, raggiungibili solo dagli operatori Vigili del Fuoco, addestrati ad interventi speleologici, alpini e fluviali (operatori SAF), pertanto irraggiungibili alle normali squadre mediche 118, oppure al tempestivo arrivo sul luogo dell'evento delle squadre Vigili del Fuoco, che tuttavia, non essendo più dotati delle necessarie attrezzature mediche, pur avendo ricevuto un preciso addestramento di primo soccorso medico sanitario (TPSS), si trovano nell'assoluta impossibilità di operare un efficace e spesso risolutivo intervento a salvaguardia dell'incolumità del soccorso, dovendo necessariamente attendere l'arrivo sul posto di un ulteriore supporto medico.

Il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco risulta, allo stato attuale, l'unica realtà europea non avere al proprio interno un servizio di soccorso sanitario; In Francia la componente sanitaria dei Sapeurs Pompier è talmente avanzata da gestire in alternanza con il soccorso sanitario nazionale, il sistema di emergenza sanitaria. In tutti gli altri paesi europei i Vigili del Fuoco possiedono efficientissimi servizi di soccorso sanitario, avendo perfettamente compreso l'indispensabile complementarietà operativa dell'aspetto sanitario del soccorso e di quello tecnico.

A tale proposito, l'organizzazione sindacale CONAPO intende coinvolgere le istituzioni politiche, al fine di ottenere una revisione critica dell'intero corpus normativo, da un punto di vista sia strutturale che organizzativo, in materia di soccorso sanitario, provvedendo alla realizzazione di appositi nuclei di intervento altamente specializzati, sfruttando le competenze e le preparazioni professionali già fortemente incisive all'interno del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, mediante la predisposizione in ogni comando provinciale Vigili del Fuoco di apposite squadre di intervento composte da un autista VF, due operatori sanitari di emergenza VVF ed un paramedico VF, quest'ultimo con apposita laurea in medicina, che gli consenta di applicare procedure mediche più sofisticate; le unità in oggetto, avendo una preparazione professionale consona al profilo professionale di Vigile del Fuoco con attinenti peculiarità psico-fisiche, con formazione specifica in tecniche di soccorso speleologico, alpino e fluviale, TPSS, NBCR ed autoprotezione in ambiente acquatico, possono raggiungere livelli di efficienza e professionalità elevati, con minimo investimento economico-finanziario, rientrando tali competenze nella preparazione standard dei Vigili del Fuoco, che consentono di ottenere un supporto sanitario anche in condizioni estreme, a garanzia sia del personale Vigili del Fuoco coinvolto in ogni attività correlata al soccorso tecnico urgente, che della pubblica e

privata incolumità del cittadino, rendendosi necessario solo l'accesso al profilo professionale di Vigile del Fuoco del personale paramedico che apporti profili di professionalità adeguati alla medicina di area critica (rianimazione, pronto soccorso, medicina d'urgenza, medicina delle catastrofi ecc.), attinenti i compiti istituzionali e la contemporanea assunzione di medici ed infermieri specialisti in tali discipline.

Appare altresì indispensabile l'approntamento di unità specializzate per gli interventi sanitari negli incidenti maggiori e nelle calamità, anche all'estero. Risulta alquanto singolare che corpi come la Polizia di Stato, per i quali il soccorso non è certo il primo compito istituzionale, dispongano di attrezzature quali i posti medici avanzati di ultima generazione, al contrario di quanto accade nell'ambito operativo funzionale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che non possono nemmeno lontanamente immaginare di potersi avvalere di una simile struttura, che possa completare in maniera egregia l'avanzato profilo professionale. Certamente l'ennesimo risultato ascrivibile alla manifesta incapacità di una classe dirigente priva di interesse per il soccorso tecnico urgente.

Al contempo risulta indispensabile un sistema di soccorso integrato tra operatori del soccorso tecnico urgente ed operatori del soccorso sanitario 118, attraverso un protocollo d'intesa destinato a rendere più efficiente ogni tipologia di intervento, a tutela del cittadino e della pubblica e privata incolumità.

7. Alloggi personale Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

E' intenzione di questa organizzazione sindacale Conapo, portare a soluzione la decennale problematica inerente le trascurate necessità alloggiative del personale appartenente al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, nei ruoli di Vigili Permanenti, Capi Squadra e Capi Reparto, che mortificano la dignità professionale e personale dei soggetti in questione.

Sono oltre 2500 i Vigili Permanenti che si trovano ad espletare i propri oneri istituzionali a centinaia di chilometri di distanza dalle proprie province di residenza, numerosi risultano essere altresì anche gli appartenenti ai profili professionali in precedenza menzionati che, per poter ottenere una giusta progressione verticale nelle carriere, sono costretti ad abbandonare, anche in età avanzata, le proprie famiglie per essere destinati in ogni dove, lungo tutta l'Italia.

Tale lontananza dal proprio ambito territoriale, determina delle oggettive problematiche, legate alla necessità di dover sopportare onerosi affitti, dalla quale scaturisce non solo l'impossibilità oggettiva di un ricongiungimento familiare, ma anche un serio disagio abitativo, per sopperire al quale non è stato operato alcun valido intervento, al fine di migliorare altresì la condizione sociale di questi degni servitori dello Stato, anche attraverso la dotazione di alloggi adeguati o, in alternativa, la possibilità di ottenere valide integrazioni al reddito.

Lo svantaggio di coloro i quali hanno già impegnato una parte considerevole del già misero stipendio, in investimenti immobiliari presso le proprie province di appartenenza, anche di natura locativa, appare quanto mai evidente e senza dubbio meritevole di attenzione, stante l'impossibilità oggettiva di poter provvedere ad ulteriori carichi onerosi, senza compromettere i già minati equilibri economici dei rispettivi nuclei familiari, che non consentirebbero certamente di ottenere livelli accettabili di vivibilità e dignità personale.

Risulta alquanto superfluo rammentare che tutte le Forze Armate e le Forze di Polizia ad ordinamento sia civile che militare, godono degli strumenti indispensabili al fine di ridurre il disagio abitativo, ricorrendo alla disponibilità di alloggi sia a carattere individuale che collettivo, oltre a tutta una serie di altre necessarie agevolazioni.

In ragione di quanto esposto è intenzione dell'organizzazione sindacale CONAPO, ottenere misure idonee ad ovviare questo mortificante e poco dignitoso status, nella gestione del personale lontano dalle proprie famiglie e dalle proprie province di appartenenza, a tale proposito il CONAPO propone:

- L'individuazione di appositi strumenti finanziari e gestionali al fine di garantire al personale appartenente al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, abitazione alle migliori e più agevolate condizioni economiche d'uso, ovvero

alloggi individuali al fine di promuovere il ricongiungimento familiare e rendere altresì più agevole l'attività istituzionale degli operatori del Soccorso Tecnico Urgente;

- Promozione con maggiore impulso di iniziative private a partecipazione pubblica, al fine di provvedere alla realizzazione di complessi abitativi da assegnare in locazione a canone cosiddetto sociale, con possibilità di riscatto;
- Provvedere alla realizzazione di un programma straordinario di interventi da destinare ai Comandi Provinciali al fine di ricavare idonei alloggi collettivi ed individuali, ovvero attraverso l'ampliamento, la ristrutturazione o il completamento di fabbricati già esistenti da destinare all'uso di alloggi collettivi o individuali per il personale appartenente al CNVVF;
- Provvedere laddove non siano possibili gli interventi di cui al precedente punto, l'individuazione e l'acquisizione di appositi edifici da destinare all'uso di alloggi per il personale appartenente al CNVVF;
- Emanazione attraverso apposito Decreto del Ministero dell'Interno di un regolamento recante le norme per l'assegnazione e l'utilizzo degli alloggi individuali e collettivi.
- Equiparazione alle Forze di Polizia riguardo all' assegnazione degli alloggi I.A.C.P.

Si intende precisare che i provvedimenti in oggetto, oltre a rispondere a criteri di equità e giustizia, ovvero di equiparazione rispetto al trattamento riservato al personale appartenente ad altri enti istituzionali, ovvero di protezione sociale, rispettabilità e dignità dei dipendenti del CNVVF, rispondono a specifiche esigenze di buon andamento e gestione della pubblica amministrazione, riscontrando una maggiore disponibilità in loco ed in tempi brevi, di personale libero dal servizio in ogni caso di calamità o emergenza, o comunque in tutti gli eventi direttamente correlati con le necessità del Soccorso Tecnico Urgente, rendendo al contempo più agevole la peculiare attività istituzionale degli operatori del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

8. Copertura assicurativa.

Stante la peculiare attività svolta dagli operatori del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, appare estremamente opportuno tutelare questi ultimi, attraverso un reale impegno contrattuale che conduca alla stipula di una polizza di copertura assicurativa della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi cagionati a terzi, allo Stato, alla pubblica amministrazione in generale, o alla stessa Amministrazione Vigili del Fuoco, nello svolgimento della propria attività istituzionale; il tutto al fine di attenuare il peso del rischio e delle responsabilità direttamente correlate all'attività quotidianamente svolta dagli operatori del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che non solo mettono a repentaglio la propria vita e la propria integrità fisica, ovvero la propria incolumità, ma devono operare con il peso di una responsabilità anche patrimoniale, le cui ripercussioni spesso scaturiscono dalla stessa Amministrazione (vedi ad esempio gli autisti), e derivanti da ogni azione posta in essere per adempiere ai propri doveri ed ai propri compiti istituzionali. Risulta altresì indispensabile la copertura legale dei fatti accorsi durante l'espletamento delle funzioni d'istituto, in tutti i casi in cui il giudizio si concluda con sentenza di assoluzione, dichiarazione di proscioglimento o derubricazione del fatto doloso in fatto colposo.

9. Lavoro usurante.

Che quello del Vigile del Fuoco sia uno dei lavori più pericolosi in assoluto, era una cosa pressoché risaputa, quello che più si ignora di questa attività lavorativa, sono le conseguenze, non immediatamente riscontrabili, che tale attività comporta ai danni dell'operatore e che si ripercuotono negativamente sulla salute e sulla qualità della vita, che si trascinano o si manifestano anche oltre la stessa vita lavorativa.

L'Italia è tra i pochi paesi al mondo a non essersi ancora dotata di strutture funzionanti di monitoraggio che, avvalendosi di specifici studi e della elaborazione dei dati statistici, possano ricercare, prevenire e riconoscere gli effetti lesivi derivanti da determinate patologie, riconducibili agli specifici ambiti lavorativi, con particolare riguardo all'indice di mortalità legato alla professione svolta, con un attento monitoraggio anche nei periodi successivi, ovvero durante il periodo di pensionamento.

In ragione della citata carenza, si può affermare che in Italia ogni giorno, numerosi Vigili del Fuoco, in servizio o in pensione, si ammalano o muoiono per effetto di patologie contratte durante la vita lavorativa, che tuttavia non vengono riconosciute come ad essa direttamente correlate.

Come si potrà successivamente approfondire, ricorrendo alla lettura della relazione "Vigili del Fuoco, lavoro usurante" (Allegato n. 4), da alcuni studi condotti in diversi paesi, le malattie cardiovascolari, determinano una incidenza di mortalità pari al 45%, tale fattore non risulta essere così incisivo in altre categorie lavorative (22% per gli agenti di polizia, 11% per i medici del pronto soccorso, 15% per tutte le altre categorie lavorative); tale fenomeno trova giustificazione nella peculiare attività lavorativa del Vigile del Fuoco, ovvero delle numerose variabili che intervengono nell'ambito dell'espletamento della propria funzione istituzionale, spesso derivanti dall'inalazione di fumi, del contatto con sostanze pericolose, dello stress psico-fisico, nonché dalle sollecitazioni termiche ed acustiche, al limite della resistenza; tali fattori hanno portato ben 38 stati Usa a concedere ai Vigili del Fuoco benefici previdenziali.

In ragione di quanto sopra esposto i Vigili del Fuoco, devono necessariamente essere inseriti nella categoria dei lavori usuranti, con tutti i benefici che ne scaturiscono, inoltre si riscontra la necessità di approntare specifici organi di controllo e censimento sulle patologie, ovvero sulla mortalità dei Vigili del Fuoco, monitorando costantemente la correlatività alla specifica peculiarità dell'attività lavorativa in oggetto, anche per i periodi di cessazione dal servizio. Inoltre è indispensabile approntare misure di incentivazione al mantenimento della forma fisica, indispensabile elemento migliorativo delle incidenze patologiche, mediante opportuni strumenti sussidiari, quali ad esempio forme di convenzione e di sgravio fiscale per le spese inerenti le attività sportive, quali a titolo esemplificativo, palestre, piscine ecc..

Infine risulta estremamente indispensabile riconoscere come dipendenti da causa di servizio, numerose patologie che allo stato attuale risultano ingiustamente escluse, pur direttamente riconducibili alla specifica e peculiare attività svolta da ogni singolo Vigile del Fuoco.

10.Carenze ed assunzioni.

Numerosi interventi contenuti nelle varie leggi finanziarie, hanno notevolmente compromesso l'equilibrio operativo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, rendendolo oggetto di una lunga stagione di blocco delle assunzioni, con irrisonanti interventi di reintegro del cosiddetto turn over, esasperando una politica di gestione delle risorse umane, che ha quasi ormai paralizzato l'attività istituzionale del Corpo.

Questa indiscriminata politica di tagli e di progressiva emarginazione del Corpo Nazionale, dal contesto degli investimenti, atti a conferire le risorse minime per consentirne una certa efficienza ed efficacia nell'azione di tutela del cittadino, del patrimonio e della pubblica e privata incolumità, ha fortemente minato il già precario equilibrio del Corpo Nazionale, anche dal punto delle risorse umane.

Dovendo attenersi al mero dato statistico, stando ai dati forniti dallo stesso Ministero, la carenza di personale, sembrerebbe attestarsi intorno alle 3500 unità, dati che certamente non hanno tenuto in debita considerazione la peculiarità dell'attività istituzionale del Corpo e delle relative ampie competenze, la cui impossibilità di operare all'interno di dette competenze, rispondendo a specifici oneri istituzionali, si è ripercossa negativamente su ogni aspetto della quotidianità, toccando numerosissimi ambiti, dagli incendi boschivi alle più elementari esigenze di soccorso tecnico urgente, fino a toccare le stragi che ogni giorno avvengono sui luoghi di lavoro, che si sarebbero potute ovviare attraverso l'impiego efficace degli strumenti e delle capacità professionali di cui dispone il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Allo stato attuale l'organico del Corpo Nazionale dovrebbe essere di 32.330 unità, tuttavia occorre approfondire la distribuzione di dette unità all'interno dei vari profili professionali, per avere una idea più rispondente alle reali necessità operative, infatti dalla cifra presa in esame, solo 27.506 unità corrispondono ad esigenze di pura operatività nell'ambito e all'interno delle necessità proprie del soccorso tecnico urgente, convogliando in queste unità i profili di Capo Reparto, Capo Squadra e Vigile Permanente. Pur riconoscendo l'indispensabile apporto delle altre professionalità operanti all'interno del Corpo Nazionale, occorre operare una netta distinzione tra i profili professionali direttamente correlati alla pratica e quotidiana attività di soccorso, emergendo nella fattispecie una carenza reale che pregiudica ogni attività funzionale che un onere molto al di sopra di quanto la mera esposizione di cifre possa lasciare intendere.

Gli standard minimi europei, prevedono pertanto la presenza sul territorio di 1 Vigile del Fuoco ogni 1.100 abitanti (53.000 Vigili del Fuoco), in Italia invece abbiamo purtroppo 1 vigile ogni 5.000 abitanti, occorre pertanto operare una radicale inversione di tendenza, anche al fine di poter fronteggiare le esigenze derivanti dalla necessità indispensabile di espletare ogni obbligo istituzionale, fino ad oggi spesso trascurati per vari aspetti, anche alla luce di un progetto di riforma, in questa sede

prospettato, che risponda ad esigenze di efficienza, nonché di risparmio economico, venendo a scaturire dalla piena operatività funzionale del Corpo, la soppressione di inutili cloni funzionali e il superamento del disordinato accavallarsi di competenze e ambiti operativi, sufficientemente esposti nel presente documento.

Per evidenziare il carattere discriminatorio della politica di assunzioni operata ai danni del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e l'assoluta indifferenza degli organi istituzionali appare opportuno ricordare le dotazioni organiche di altri Corpi dello Stato:

- Polizia di Stato 350.000 agenti;
- Carabinieri 87.000;
- Guardia di Finanza 66.000;
- Vigili del Fuoco 32.302 inclusi funzionari, direttivi, dirigenti, sostituti direttori ed ispettori, funzionari.

(Fonte Panorama del 19 maggio 2007)

A tale proposito l'organizzazione sindacale CONAPO intende promuovere e perseguire con ogni mezzo, il recupero immediato di anni di abbandono e di emarginazione da una efficace politica delle assunzioni perpetrata a danno esclusivo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, riportandolo a livelli minimi di operatività, come punto di partenza per una più efficace azione di rinforzo delle risorse umane che consentano di operare in assoluta autonomia ed produttività per il bene della Nazione e di ogni singolo cittadino, a tale proposito occorre operare:

- Assunzione immediata fino a completa estinzione dei vincitori e degli idonei di tutte le graduatorie in corso di validità;
- Assunzione di tutti i volontari attraverso un processo di stabilizzazione equo e selettivo sulla base delle reali attitudini professionali, come criterio valutativo ai fini della priorità di accesso, al fine di operare in tempi ristretti l'inserimento della figura del Vigile Volontario in ferma breve;
- Verifica e redistribuzione delle dotazioni organiche dei vari comandi e distaccamenti che tenga conto delle reali necessità correlate agli obblighi istituzionali del Corpo Nazionale e degli oneri da questi derivanti, anche in prospettiva della radicale ed efficiente riforma del Corpo stesso, con effetto immediatamente rispondente alla necessaria istituzione (ove non ancora avviata) e/o rafforzamento di appositi uffici di P.G. e dei nuclei investigativi antincendio, ovvero dei controlli sulla sicurezza nei posti di lavoro.
- Azzeramento immediato del turn over.

11. Idoneità al servizio operativo.

A tale proposito il CONAPO chiede una radicale revisione della disciplina normativa in materia, al fine di garantire all'operatore che dovesse perdere l'idoneità al servizio operativo, purché non dichiarato inidoneo in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa, di poter continuare a vestire la divisa di Vigile del Fuoco con tutti i benefici ad essa correlati, riconoscendogli un incarico presso gli uffici amministrativi del comando di residenza, previa specifica formazione al nuovo profilo professionale.

12. Status attuale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

In data 27/06/2007 la Corte dei conti (Aula Sezioni Riunite) ha emanato il “Giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato relativo all'esercizio finanziario 2006”; per quanto concerne la materia che più ci interessa, ovvero il CNVVF, la magistratura contabile, ha esposto uno scenario raccapricciante, fatto di debiti e sottostime dei capitoli di spesa che hanno portato ad un indebitamento pari ad 83 milioni di euro, divenuti 140 milioni già nel mese di giugno 2007.

Il volume II tomo II al paragrafo 2.4 prende in esame la situazione economico-finanziaria del Corpo, dalla quale emergono le seguenti informazioni:

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha comunicato un ammontare di debiti pregressi che raggiunge gli 83 milioni. In particolare per la spesa degli affitti di sedi di servizio, a fronte di un'esigenza annua di 35 milioni, il relativo capitolo riserva circa 19.3 milioni (un gap di 15.7 milioni).

Una peggiore situazione debitoria afferrisce alle spese per le utenze energetiche ed idriche (circa 27 milioni); sono altresì in sofferenza i capitoli di spesa per la gestione dei mezzi operativi per l'attività di soccorso ordinario e speciale, che a fronte di un'esigenza valutata dell'Amministrazione in 87 milioni, dispone solo di 35,8 milioni, con un ammontare di oneri già formati pari a 12 milioni. In questa voce vanno ricompresi anche i costi per carbolubrificanti che nel tempo hanno subito una considerevole decurtazione a fronte di un aumento dei costi di acquisto (aumenta il costo, rimangono invariati i capitoli di spesa).

Per le utenze, gli oneri pregressi sono quantificati in 27.6 milioni, importo destinato ad incrementarsi atteso che l'Amministrazione quantifica in 19 milioni il fabbisogno annuo, rispetto ad uno stanziamento di 11.5 milioni.

Anche la voce “lavoro straordinario” determina nel corrente esercizio oneri per circa 5.7 milioni provenienti dagli anni precedenti, derivanti dalla mancata assegnazione di somme versate in “entrata” da Regione ed Enti locali, a seguito di convenzioni

stipulate con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per l'insufficiente finanziamento dei costi dei servizi resi in occasione delle olimpiadi di Torino.

Altra voce di spesa che risulta sottostimata e determina, di conseguenza, il formarsi di situazioni debitorie, è rappresentata dalle spese per assistenza sanitaria del personale del Corpo, che è sottoposto ad accertamenti sanitari obbligatori. La dotazione del capitolo di bilancio, a parere dell'Amministrazione inferiore a 2 milioni rispetto alle esigenze annuali, ha causato una situazione debitoria riferita agli anni 2005/2006 di 4.7 milioni.

Le spese per pulizie, per contratti già in essere, richiedono uno stanziamento annuo di circa 16 milioni, mentre le risorse sono pari a 7. milioni. Il debito complessivo già formatosi è pari a circa 7 milioni.

Seppur non riconducibile alle manovre di contenimento della spesa, si sottolinea che la carenza di risorse è ancor più accentuata dal mancato rimborso da parte del Dipartimento della Protezione Civile, dei costi sostenuti dal CNVVF per interventi richiesti in situazioni di particolari emergenze. Complessivamente devono ancora essere rimborsati circa 2.5 milioni, per eventi verificatesi nel 2002.

Quindi emerge da questi dati una disastrosa gestione delle risorse che ha colposamente sottostimato ogni capitolo di spesa relativo alla gestione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, generando non poche catastrofiche conseguenze, come la chiusura delle forniture di luce, acqua e gas, scongiurate in extremis dagli interventi delle prefetture, l'8% dei mezzi non ha superato la revisione, molti altri sono talmente vecchi da non rispondere più in maniera efficiente ed efficace alla tipologia odierna di interventi; ancora molti mezzi sono fermi per mancanza di fondi per operare anche il più semplice intervento manutentivo (es. la sostituzione dei pneumatici), non si dispongono più le risorse economiche per l'acquisto dei carburanti per la trazione dei mezzi di soccorso . Questo rappresenta solo la punta dell'iceberg della fallimentare gestione di uno tra i più importanti Corpi dello stato.

E' indispensabile operare una netta inversione di tendenza.

Allegato numero 1

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa dei deputati

RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI FORZA DI POLIZIA E DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL RAPPORTO DI LAVORO E PER LA RIFORMA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

ONOREVOLI COLLEGHI! Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dopo anni di privatizzazione del rapporto di lavoro, ha conseguito attraverso la legge delega 252/04 ed i successivi decreti delegati, un riconoscimento di altissimo significato riportando alla natura pubblicistica, il rapporto di lavoro degli operatori di questo glorioso Corpo dello Stato.

Questo per la sua peculiare attività lavorativa, preposta sino al rischio della vita umana, al soccorso pubblico ed alla tutela della pubblica e privata incolumità, quale valore fondamentale della Repubblica da garantire ai cittadini in modo uniforme sul territorio nazionale.

Valori assimilabili a quelli assicurati dal restante personale in regime di diritto pubblico che garantisce il funzionamento dello Stato e la sua sicurezza, quali Magistrati, Ambasciatori, Prefetti, Polizia, Penitenziari e Forestali, per quanto attiene l'ordinamento Civile, e Carabinieri, Finanziari ed Esercito, per quanto attiene l'ordinamento Militare.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come richiamato dal D.lgs n.217/2005 ha compiti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, propri delle Forze di Polizia, e per questo i suoi appartenenti dipendono anche dall' Autorità Giudiziaria e dall' Autorità di Pubblica Sicurezza.

Sinora l' attenzione politica verso questo Corpo è sempre stata di second'ordine, nonostante gli stessi sono al primo posto nelle simpatie di tutti e negli apprezzamenti dei cittadini.

Infatti, non vi è un' intervento che non torni utile alla salvezza delle persone e delle cose, sia che sia operato in occasioni di calamità pubbliche, di rovine di edifici, di frane, di alluvioni, di prevenzione ed estinzioni degli incendi, sia che sia prestato in occasione di soccorsi tecnici in genere ed il tutto svolto con profonda dedizione al dovere ed amore per il prossimo. Ma cosa ottengono in cambio questi uomini e queste donne dalla classe politica? Nulla! Nemmeno il giusto riconoscimento giuridico ed economico viene garantito a questo speciale Corpo dello Stato!

I Vigili del Fuoco soffrono una generale disattenzione sui loro problemi di natura retributiva e pensionistica, spesso trattati allo stesso modo di normali lavoratori che non rischiano quotidianamente la vita mentre ad essi è richiesto uno spirito di abnegazione fuori dal comune.

La sperequazione perpetrata ai loro danni è enorme ed ingiustificata, sia sotto il profilo retributivo che pensionistico, rispetto agli altri Corpi dello Stato preposti alla sicurezza.

Basta confrontare le buste paga di pari qualifica di un Capo Squadra dei Vigili del Fuoco e di un Sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato per notare una differenza a danno dei primi, di circa 300 euro mensili, che appare ingiustificata anche in ragione di simili compiti antincendio e di simili compiti di polizia tra i due Corpi e comunque di un analogo importanza nel campo della sicurezza.

Ciò non è più tollerabile, anche le famiglie di questi eroi debbono poter crescere i loro figli con pari dignità rispetto alle Famiglie degli altri Corpi dello Stato !

Basti pensare, tra le molte voci, all' indennità di trasferta, oggi sconosciuta ai Vigili del Fuoco, ma riconosciuta alle Forze di Polizia, nonostante i Vigili del Fuoco sono inviati in tutto il territorio nazionale anche per calamità naturali ed emergenze (terremoti, frane, alluvioni ecc....).

O ancora all' indennità di imbarco e navigazione, riconosciuta alle Forze di Polizia ma non al personale nautico dei Vigili del Fuoco, nonostante la similarità delle mansioni.

O ancora all' aumento di servizio di un anno ogni 5 di cui godono le Forze di Polizia ai fini pensionistici, ma che per i Vigili del Fuoco pare proprio un diritto inarrivabile condannando gli stessi a godersi la meritata pensione ben 5 anni dopo i colleghi delle altre Forze di Polizia.

Le sperequazioni sono innumerevoli, e la presente proposta di legge rende giustizia solo in parte, ma almeno è un buon inizio per riconoscere la pari dignità tra i Corpi dello Stato.

Inoltre, a riprova di quanto detto, mi corre l'obbligo ricordare, cari colleghi, che ad esempio nell'ultima Legge Finanziaria, mentre da un lato sono state implementate le risorse necessarie per i rinnovi contrattuali delle Forze di Polizia, dall'altra ci si è dimenticati di far altrettanto specificandone la destinazione e quantificandole per il Corpo dei Vigili del Fuoco.

E' quindi ormai non più rinviabile l' inserimento del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nel cosiddetto "Comparto Sicurezza", attraverso il riconoscimento di Forza di Polizia, fermo restando i propri compiti istituzionali e la conseguente collocazione nel medesimo procedimento negoziale previsto per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, a garanzia che i Vigili del Fuoco non vengano più dimenticati e mortificati.

Questa evidente ed ingiustificata sperequazione nei confronti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è ormai moralmente insostenibile e produce danni considerevoli a questi encomiabili lavoratori, sia sotto l'aspetto prettamente economico e previdenziale, sia soprattutto sull'aspetto più complessivo di tutti quelli che sono i risvolti della propria attività di servizio, nonché sull'aspetto morale dei lavoratori stessi.

Voglio ricordare a tutti Voi, Onorevoli Colleghi, che non si sta parlando di un'azienda o di una associazione di volontariato – senza nulla togliere a volontariato - ma di un Corpo che al nostro paese, di cui noi oggi in questo Parlamento ci pregiamo di rappresentare, ha dato sacrifici immani, di feriti gravi e di vite umane al servizio dei nostri Cittadini. Voglio solo ricordare in questa sede, anche se ritengo quasi inutile, un esempio su tutti ma se ne potrebbero citare infiniti.

Il crollo della scuola di S.Giuliano di Puglia, avvenuto il 31 ottobre 2002, a seguito di una scossa di terremoto, nel quale persero la vita numerose persone, tra le quali 27 bambini. Stiamo parlando di quegli uomini che molti di noi, in quella malaugurata occasione, come in tante altre, hanno visto attraverso lo schermo di un televisore operare senza sosta ed entrare sotto le macerie di una scuola crollata completamente, scavando a più non posso con le sole mani nude, fino all'ultimo nel tentativo di estrarre anche una sola persona ancora in vita. Questo con lo spirito altruista che ha sempre contraddistinto questi uomini, che antepongono la salvezza di tutti noi, a qualsiasi loro diritto, compreso il diritto di risparmiarsi e salvaguardarsi nell' attività lavorativa, che per loro nei fatti non esiste mentre per la maggior parte dei lavoratori è una certezza.

Ebbene, in quel frangente, i Vigili del Fuoco, consapevoli del rischio di ulteriori crolli che stavano correndo, lavorando senza sosta, riuscirono in quelle condizioni ad estrarre altre tre persone ancora vive, operazione che al momento dell'estrazione stessa, rinvigoriva quegli uomini moralmente al punto di ricominciare fino all'ultima estrazione, nella speranza di trovare altre persone in vita.

Allora, colleghi Onorevoli, provate a pensare se l'ultima bambina, o bambino estratto vivo, fossero stati nostra figlia o nostro figlio, con quale spirito Voi oggi valutereste questa questione sulle problematiche lavorative ed economico-pensionistiche dei Vigili del Fuoco.

Con questo spirito, Onorevoli colleghi vi chiedo di apprezzare in questa proposta di legge un graduale rimedio alla situazione sopra descritta e vi chiedo di dividerla.

I Vigili del Fuoco si aspettano il giusto riconoscimento con adeguati provvedimenti legislativi, sono stanchi di belle parole ai funerali di Stato o delle medaglie al valore, atti senza valore, se non sono preceduti da una pari dignità lavorativa rispetto agli altri Corpi dello Stato.

Questi nostri angeli custodi non si ritengono né migliori e né peggiori dei colleghi appartenenti alle Forze dell'Ordine, ma rischiando tutti i giorni la loro vita e non si capacitano delle motivazioni per cui la propria esistenza non viene considerata in egual modo.

Basta recarsi in qualsiasi Comando dei Vigili del Fuoco per percepire lo scoramento di chi rischia la vita per uno stipendio che oggi non consente di mantenere dignitosamente una famiglia, e di chi, tra l'altro, oggi è anche sotto il rischio costante di intervenire per primo in eventuali attacchi terroristici, facilmente individuabili in attacchi di tipo non convenzionale con agenti chimici, batteriologici, nucleari e quant'altro, per cui questi uomini, si sono dovuti attrezzare e sono un fiore all'occhiello del nostro paese, sia sotto l'aspetto della loro preparazione specifica già facente parte del loro bagaglio istituzionale, sia sotto l'adeguamento propriamente specifico riguardo ai pericoli dopo l' 11 Settembre 2001.

Inoltre attualmente i locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento che non sono sottoposti all'obbligo di vigilanza antincendio, di fatto, non vengono sottoposti a controlli ispettivi sulla

sicurezza per quanto di specifica competenza dei Vigili del Fuoco, risultano inoltre gravi carenze dei controlli relativi alla sicurezza antincendio e delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, in moltissime attività, perciò avendo a disposizione il principale organo competente nelle materie citate, si ridurrebbe certamente la piaga degli incidenti sul lavoro, e con questo provvedimento si intende attuare questa enorme forma di garanzia di sicurezza a favore della cittadinanza.

Si tenga anche presente che l'attuale incertezza normativa porta i Vigili del Fuoco ad incontrare notevoli difficoltà nel momento di impartire ordini di pubblica sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità, atteso che la cittadinanza spesso non è consapevole che un Corpo come quello dei Vigili del Fuoco opera con poteri di polizia di sicurezza a salvaguardia delle persone.

Si pensi, tra i molti, agli ordini di sgombero con urgenza da abitazioni a rischio immediato di crollo, come ordini di chiusura di strade nel caso di urgente rischio di frane.

Una su tutte, per far capire l'incertezza normativa, che ha sempre dominato sui Vigili del Fuoco, basta pensare alla loro qualifica di agenti di pubblica sicurezza, istituita, dall'art. 8 della Legge 1570/41, ritenuta dal Ministero dell'Interno abrogata dalla Legge 469/61 ed invece confermata in vigore sin dal 1941 dall'art. 35 – comma 1 lettera d) del D.lgs 139/2006 su precisa indicazione del consiglio di stato. Ovviamente tutto ciò ha ripercussioni inimmaginabili su tale Corpo.

Per queste ragioni fondamentali, ma anche per le migliaia di altre che posso risparmiare di menzionare, oggi vi chiedo di adoperarvi per inserire, in modo chiaro ed inequivocabile, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel Comparto Sicurezza .

Poiché, Onorevoli Colleghi, la tendenza di tutte le parti politiche negli ultimi anni ha portato a credere che l'unica strada da percorrere fosse, anche per questo glorioso Corpo, quello di assoggettarlo sempre di più alla Protezione Civile, con il risultato di snaturare uno dei Corpi di sicurezza più importanti ed incomparabile professionalmente del nostro paese.

E considerato che tanto ha volto la proiezione del futuro dello Stesso Corpo verso una graduale sostituzione della componente Professionista con quella del volontariato, mi corre l'obbligo di chiarire anche che tale patrimonio di professionalità non può e non deve essere così umilato, poiché di ciò si tratta. La sicurezza del nostro Paese, che proprio mentre noi parliamo in questo Parlamento di ciò, rischia ogni minuto di subire attacchi scellerati di componenti terroristiche di ogni natura e colore, con agenti chimici o batteriologici che siano, non possono essere affidati al seppur nobile servizio di volontariato, ciò sarebbe un atto irresponsabile da parte nostra nei confronti dei Cittadini Italiani tutti.

Per questo ritengo che sia giunto il momento di controvertire questa tendenza, seppur tenendo conto del servizio fino ad oggi reso da questo rispettabile Personale che s'identifica come Vigili Volontari o Discontinui. Poiché anch'esso è legato all'inserimento nel Comparto Sicurezza del Corpo, visto che il loro passaggio all'interno del Comparto Sicurezza non può avvenire e considerato che il Corpo necessita di un urgente e non più rinviabile aumento organico sostanziale.

Considerato che in questo caso verrebbe a mancare la componente volontaria, che può comunque ben coesistere, come gli altri volontari, nell'ambito della protezione civile, si rende necessaria un'assunzione di personale notevole, che può allora essere quasi del tutto ottemperata con l'assunzione a domanda di detto personale in regola con i requisiti.

Ciò porterebbe oltretutto un notevole risparmio di tempo e di spesa al Governo, al cospetto di concorsi esterni da impiantare di sana pianta, oltretutto si tratta di personale già in parte addestrato e con una già riconosciuta esperienza nel settore.

Difatti l'altro grave problema del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è la grave carenza di organico e l'uso indiscriminato di personale volontario e precario per sopperire alle esigenze operative, ormai sempre più in sostituzione del personale professionista.

Questo stato di cose rende difficile l'assolvimento dei crescenti compiti loro assegnati ed è peraltro palesemente incompatibile con lo stato di Forza di Polizia.

I servizi di vigilanza e l'attività di prevenzione incendi sono svolti da personale che lavora – sovente – oltre l'orario ordinario, straordinario e di turnazione. Si verificano notevoli ritardi per l'apertura al traffico civile di numerosi aeroporti. Alcuni distaccamenti dei vigili del fuoco vengono addirittura chiusi a causa della mancanza di personale. Altrettanto spesso i vigili del fuoco sono

costretti ad operare con squadre di soccorso di consistenza numerica inferiore al minimo previsto dai criteri tecnici di sicurezza e di efficienza, e diverse competenze – di notevole importanza – vengono trascurate per mancanza di personale, con la responsabilità che questo comporta. Nel contempo ogni competenza ed incarico viene continuamente assegnato al Corpo, come la partecipazione alle opere di demolizione delle costruzioni abusive, il presidio, diurno e notturno, di strade ed autostrade durante i periodi di traffico intenso, la presenza sempre più consistente nelle operazioni di protezione civile e di intervento per incendi boschivi, gli interventi NBCR, l'attività di polizia giudiziaria, ecc. ecc.

È aumentata notevolmente la mole di lavoro per servizi di soccorso, incendi, crolli e dissesti statici, soccorso alle popolazioni vittime di terremoti, recupero salme, incidenti ed ostacoli al traffico, danni determinati dall'acqua e altri tipi di intervento richiesti dalla popolazione. I servizi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono indispensabili e la loro mancata prestazione, in tutto od in parte, può comportare danni gravi e situazioni di rischio per persone, animali, cose e ambiente. È incalcolabile, sotto questo aspetto, il patrimonio di vite umane e di beni materiali salvato ogni anno.

Per questi motivi appare evidente come l'efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non possa essere ridotta in ossequio a mere valutazioni economiche: ogni inefficienza o mancanza di tempestività nell'intervento può essere pagata a caro prezzo dalla collettività. Il cittadino, quindi, deve ricevere la massima attenzione da parte del Governo e delle forze politiche. Invece, sin dalla costituzione, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha operato con organici sottostimati ed il peso di questa prevedibile lacuna è sempre ricaduto sui vigili che, sin dal 1970, hanno agito a giorni alterni con turni massacranti sulle ventiquattrore e con la possibilità di essere trattenuti in servizio anche nei giorni di libertà.

Si pensi che, per ottenere un orario di lavoro ordinario di trentasei ore settimanali, come per i lavoratori del pubblico impiego, è stato necessario ridurre – nel numero e nelle unità – le squadre di soccorso per i turni di notte. Spesso, infatti, nelle ore notturne, alcune sedi dei vigili del fuoco sono rimaste chiuse e numerosi incidenti hanno evidenziato le consistenti carenze di organico. Lo stesso Ministero dell'interno, in un libro bianco sulla situazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha rilevato che fin dal 1988 l'organico necessario avrebbe dovuto essere composto da almeno 33.000 unità. Di fatto, con un programma di incremento dell'organico di circa 2.500 unità per il rimpiazzo dei *turn over*, si è giunti ad assumere 700 unità ogni quattro mesi fino ad arrivare alle previste 24.000 alla fine del 1992. Nel contempo, in occasione dei festeggiamenti del cinquantesimo anniversario dell'istituzione del Corpo nazionale, il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi ha dichiarato che la piena funzionalità del Corpo nazionale avrebbe richiesto un organico operativo di 50.000 unità. Tuttavia il Governo, nel bilancio del 1992, aveva previsto un incremento di sole 1.000 unità operative e 500 amministrative per gli anni 1993 e 1994. Perciò stesso alla fine del 1994 i vigili del fuoco operativi furono 25.000, e non 50.000 come ritenuto necessario dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi o 33.000 come affermato dal Ministero dell'interno nel libro bianco.

Per impedire che la carenza di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si tramuti in una inefficienza del servizio di soccorso, con il conseguente incremento – a causa del mancato, ritardato, intempestivo o inadeguato intervento – di perdita di beni patrimoniali e di vite umane, e ritenendo che, alla luce delle recenti esperienze, con la legislazione ordinaria non possa essere raggiungibile un adeguato livello di organico, con il presente progetto di legge si evidenzia la esigenza di una iniziativa straordinaria di assunzioni per il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, accompagnata dalla chiusura del precariato e del servizio volontario, oggi incompatibile con la qualità di Forza di Polizia.

Dimostriamo con i fatti che il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco non è considerato da tutti noi un Corpo dello Stato di serie B.

TESTO

Art. 1

(Riconoscimento della stato di Forza di Polizia al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).

1. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».

Art. 2

(Potenziamento dei servizi di polizia).

1. Presso ogni Comando provinciale dei Vigili del Fuoco è istituito, qualora non presente, un nucleo di Polizia giudiziaria e di sicurezza, per i reati di competenza e con compiti di investigazione specialistica, oltre che in potenziamento dei servizi ispettivi di competenza.

2. Con decreto del Ministro dell' Interno sono stabiliti tempi e modalità di istituzione e la consistenza numerica di ciascun nucleo, tenendo conto della classificazione del Comando Provinciale, e della effettiva immissione in ruolo del personale di cui all' art. 4.

Art. 3

(Delega al Governo per l' inserimento del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nel procedimento negoziale previsto per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e per la graduale perequazione del trattamento economico e pensionistico).

1. Il Governo, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego e pensionistico del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) inserimento del personale operativo permanente del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico sportivo, nel procedimento negoziale previsto per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, di cui al Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n.195, con previsione di analoghi istituti normativi ed analoghe carriere.
- b) inserimento del personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, di cui all'art. 85 del D.Lgs 13 ottobre 2005, n.217, nel procedimento negoziale previsto per il personale di pari qualifica che svolge analoghe mansioni presso le sedi delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, con garanzia di mantenimento del trattamento economico più favorevole alla data di emanazione del relativo decreto legislativo e con previsione della possibilità di mobilità nell' ambito di tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno.
- c) inserimento del personale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, di cui all'art. 117 del D.Lgs 13 ottobre 2005, n.217, e del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, di cui all'art. 124 del D.Lgs 13 ottobre 2005, n.217 nel procedimento negoziale previsto per il personale di pari qualifica che svolge analoghe mansioni e che espleta servizio presso le sedi delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, con garanzia di mantenimento del trattamento economico più favorevole alla data di emanazione del relativo decreto legislativo e con previsione della possibilità di mobilità nell' ambito di tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno e, per quanto riguarda i funzionari amministrativo-contabili direttori, anche nell' ambito di tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- d) previsione del diritto di opzione, anche in soprannumero riassorbibile, ed in deroga ai limiti di età, per il personale di cui alla lettera b) e c) che intenda transitare a domanda nella pari qualifica dei ruoli operativi, anche del personale direttivo, del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, previa verifica dei requisiti psicofisici e ginnici di idoneità e superamento di apposito corso di formazione da Vigile del Fuoco secondo la qualifica richiesta, con possibilità di mantenere le attuali mansioni amministrative, contabili o informatiche ricoperte.
- e) perequazione graduale del trattamento retributivo fondamentale ed accessorio del personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico sportivo, con il trattamento retributivo fondamentale ed accessorio del personale di pari qualifica delle restanti Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all' art. 16-secondo comma della Legge 1 aprile 1981, n. 121.
- f) esclusione del personale operativo permanente del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico sportivo, dall' ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 relativo alla soppressione dell'indennità di trasferta.
- g) applicabilità al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco dell' indennità di imbarco e navigazione di cui all' art. 8 della Legge 27 maggio 1977, n. 284.
- h) applicabilità al personale permanente del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico sportivo, impiegati in attività operativa, del computo dei servizi operativi per l' aumento di un quinto ai fini pensionistici, di cui all' art. 3, quinto comma, della Legge 27 maggio 1977, n. 284, nel limite complessivo previsto dal D.Lgs 30 aprile 1997, n. 195.
- i) applicabilità al personale permanente del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico sportivo, impiegati in attività operativa, della maggiorazione della base pensionabile mediante i sei aumenti periodici di stipendio di cui all' art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1997, n. 195.
- j) previsione di diritti e prerogative sindacali analoghi a quelle delle forze di polizia di cui all'art. 16 della Legge 1 aprile 1981, n. 121.
- k) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.

4. La delega di cui al comma 1 non può comportare in alcun caso oneri a carico del bilancio dello Stato, in aggiunta a quelli quantificati all'articolo 7.

Art. 4.

(Delega al Governo per la riforma e l'immissione in ruolo del personale volontario del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco).

1. In coerenza con la qualità di Forza di Polizia di cui all' art. 1, al fine di coprire le vacanze di organico e per le maggiori necessità di personale dovute all' art. 2, il Governo, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'immissione in ruolo del personale anche volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e la conseguente riforma del servizio volontario, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) proroga al 31/12/2008, della validità della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di Vigile del Fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e assunzione sino ad esaurimento del personale idoneo.
- b) assunzione in ruolo, a domanda, di tutto il personale volontario che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e che abbia effettuato almeno tre anni di servizio continuato presso i distaccamenti volontari, o che abbia effettuato non meno di centoventi giorni effettivi di servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni.
- c) le assunzioni di cui al punto b) avvengono secondo l' ordine di priorità stabilito dal superamento di una prova selettiva teorico pratica, basata sulle nozioni acquisite durante il servizio prestato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e previo superamento di test attitudinali e di prova ginnica.
- d) tutto il personale idoneo è sottoposto a visita medica diretta ad accertare l'incondizionata idoneità psico-fisica all' assunzione nella mansione di Vigile del Fuoco.
- e) le modalità per la prova selettiva e per il test attitudinale sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Interno, previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei Decreti legislativi di cui al comma 1.
- f) il corso di formazione di base del personale assunto ai sensi del comma 1 ha la durata di 6 mesi coincidenti con il periodo di prova, di cui gli ultimi 2 presso i Comandi Provinciali.
- g) a decorrere dalla data di attuazione dei Decreti legislativi di cui al comma 1, non è più consentito il servizio volontario ed il servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni, svolto dal personale iscritto nelle liste dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, salvo che per urgenti necessità stabilite dal Ministero dell' Interno e connesse a grandi eventi e calamità naturali e con compiti di ausilio, ed in ogni caso, ai fini della sicurezza sul lavoro, dalla medesima data è fatto divieto di ricorrere a personale precario per la composizione delle ordinarie squadre di intervento dei Vigili del Fuoco in sostituzione del personale professionista.
- h) il personale volontario che non ha richiesto di partecipare alla procedura di assunzione di cui al comma 1 cessa dalla qualità di volontario del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, ma conserva la possibilità del richiamo di cui alla lettera f).
- i) con apposito decreto del Ministro dell' Interno, sentiti ,ove occorra, il Capo Dipartimento della Protezione Civile e gli enti locali interessati, vengono individuati i distaccamenti volontari che, sulla base dell' aumento di organico di cui al comma 1, e tenuto conto delle realtà interventistiche, sono convertiti in distaccamenti permanenti del Corpo Nazionale Vigili del fuoco, ed i distaccamenti volontari che cessano di dipendere dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e vengono convertiti in strutture operative della Protezione Civile sotto il coordinamento degli Enti Locali.
- j) il personale volontario posto alle dipendenze degli enti locali svolge la propria attività gratuitamente.
- k) a decorrere dalla data di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, non è più consentito il servizio civile volontario nei vigili del fuoco.
- l) i proventi derivanti dai risparmi di spesa di cui alle lettere f) e j) vengono interamente devoluti a copertura economica dell' immissione in ruolo del personale di cui al comma 1.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.

4. La delega di cui al comma 1 non può comportare in alcun caso oneri a carico del bilancio dello Stato, in aggiunta a quelli quantificati all'articolo 7.

Art. 5

(Competenza dello Stato nelle Regioni Autonome della Valle D'Aosta e del Trentino Alto Adige)

1. Nelle regioni a statuto speciale del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta, in coerenza con i principi costituzionali e con lo stato di forza di polizia di cui all' art. 1 della presente legge, trattandosi di materia inerente la sicurezza pubblica, i servizi di soccorso pubblico ed antincendio sono di esclusiva competenza dello Stato e vengono svolti dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

2. Il personale dipendente effettivo dei Corpi dei Vigili del Fuoco delle regioni di cui al comma 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente Legge, può esercitare il diritto di opzione per il transito nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, conservando il medesimo trattamento economico in godimento, qualora più favorevole e la sede di destinazione nella quale presta servizio.

3. Il personale che non ha richiesto l' esercizio del diritto di opzione viene impiegato dalla Regione di competenza in mansioni di pari livello, previa intesa con le organizzazioni sindacali del settore.

4. Il personale vigile del fuoco volontario delle Regioni Autonome della Valle D'Aosta e del Trentino Alto Adige soggiace alle medesime disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 6

(Disposizione transitoria)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 7

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' art. 3 della presente legge, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2007, pari a 20 milioni di euro l'anno 2008 e pari a 40 milioni di euro a decorrere dall' anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell' articolo 4 della presente Legge, pari a complessivi 6 milioni di euro per l'anno 2007, 20 milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede:

a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2007, 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2007, 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell' Interno;

c) quanto a 2 milioni di euro per l' anno 2007, e quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall' anno 2008 mediante i risparmi di spesa derivanti dall' attuazione dell' articolo 4 – comma 1 lettere f) e J).

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato numero 2

Progetto di legge

Misure in favore del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco a seguito della soppressione del servizio di leva obbligatorio.

Art. 1.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 il personale volontario del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è costituito da:

- a) Vigili volontari in ferma prefissata di tre anni;

Art. 2.

(Doveri e compiti del personale volontario)

Al personale volontario in ferma prefissata di tre anni si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di corrispondente qualifica.

Art 3.

(Requisiti per il reclutamento)

1. Possono partecipare al reclutamento dei vigili volontari in ferma prefissata di tre anni i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
- e) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nei compiti d'istituto propri del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;
- f) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- g) Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai venticinque. Per il personale volontario già iscritto agli elenchi di cui al D.P.R 6 febbraio 2004, n.76 tale limite è innalzato a trentasette anni;

Art 4.

(Addestramento dei Vigili Volontari in ferma prefissata)

1. I Vigili Volontari in ferma prefissata, sono tenuti al superamento del corso di formazione previsto per il personale permanente di pari qualifica.

Art. 5.

(Ordinamento gerarchico)

1. Ai fini gerarchici il personale permanente e' sovraordinato al personale volontario. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianità di servizio. A parità di anzianità di servizio, e' gerarchicamente superiore il maggiore di età.

Art 6.

(Trattamento economico)

1. Al personale volontario richiamato in ferma prefissata, spetta il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario.

2. Il personale volontario in ferma prefissata é assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni é accertata ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato.

Art 7.

(Provvedimenti disciplinari)

1. Il personale volontario del Corpo nazionale é tenuto ai medesimi obblighi di servizio del personale permanente ed é assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) censura;
- b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni;
- c) radiazione.

2. Le modalità di applicazione e la gradazione delle sanzioni sono identiche alle disposizioni previste per il personale permanente del Corpo Nazionale.

Art. 8.
(Onoreficenze)

1. Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle onoreficenze previste per il personale permanente

Art. 9.
(Tessera di riconoscimento)

1. Al personale volontario viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento, in conformità alle vigenti disposizioni in materia per il personale permanente.

Art. 10.
(Abrogazioni)

1. E' abrogato l'art 4 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n.139.
2. Sono abrogati gli articoli dal numero 8 al numero 12 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n.139.

Art. 11.
(Benefici a favore dei volontari)

1. Ai Vigili del Fuoco Volontari in ferma prefissata verranno riservati il 35% delle assunzioni da effettuare in ciascun anno per le qualifiche iniziali del profilo professionale di Vigile del Fuoco, previo superamento di prove selettive di natura concorsuale da stabilire mediante apposito regolamento da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni relative al reclutamento del personale per l'accesso al profilo professionale di Vigile del Fuoco Permanente.
2. Ai Vigili del Fuoco Volontari in ferma prefissata viene riservato il 20% dei posti messi a disposizione per i concorsi pubblici di accesso al profilo professionale di Vigile del Fuoco.

Allegato numero 3



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

Tel. 0187-421814 - Fax 0187-424008

Tel. cell. 329-0692863 338-4471784

sito internet: www.conapo.it

e-mail: conapo.it@conapo.it

Prot. n. 219 / 07

A S.E. il Presidente della Repubblica Italiana
All' On.le Presidente del Consiglio dei Ministri
A tutti gli On.li Ministri della Repubblica
A tutti gli On.li Senatori della Repubblica
A tutti gli On.li Deputati della Repubblica
Al Procuratore Regionale Corte dei Conti del Lazio
Al Procuratore della Repubblica Tribunale Roma
A tutti i Presidenti delle Regioni d' Italia
Al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Al Capo Dipartimento della Protezione Civile
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Al Capo del Corpo Forestale dello Stato
A tutte le Associazioni Ambientaliste d' Italia
A tutti gli Organi di Stampa ed Informazione

Oggetto: PUBBLICA DENUNCIA - PROTEZIONE CIVILE E BUSINNES DELL' EMERGENZA - CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO AL COLLASSO E FONDI DESTINATI AD UN SISTEMA DI VOLONTARIATO DI DUBBIA EFFICIENZA. QUADRO NORMATIVO DA RIVEDERE CON URGENZA. PROPOSTA CONAPO DI NUOVA LEGGE SUGLI INCENDI BOSCHIVI.

La scrivente Organizzazione Sindacale Autonoma di Vigili del Fuoco CONAPO, intende portare all'attenzione delle SS.LL. III.me lo stato di profondo disagio operativo in cui versa attualmente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tale situazione è sostanzialmente ascrivibile agli insufficienti fondi erogati per gestire il principale dispositivo di soccorso tecnico del Paese e si protrae ormai da troppi anni senza che i Governi succedutisi si siano adoperati a trovare una qualsiasi soluzione che consentisse di recuperare la piena efficienza del Corpo.

Ad oggi la mancanza di organici, unita alla carenza di fondi necessari a gestire le sedi di servizio ed il parco mezzi, stanno generando una generale flessione nella risposta dei Vigili del Fuoco all'emergenza, la cui passata efficienza è sempre stata l'orgoglio del Corpo stesso.

E' scandaloso che un'istituzione primaria dello Stato dedita al soccorso venga condotta sull'orlo della bancarotta, lo stesso Ministro dell'Interno On.le Amato in data 31/05/2007, annunciava al Parlamento l'imminente collasso del CNVVF, non più in grado di pagare nemmeno il carburante per la trazione degli automezzi di soccorso, ulteriore aggravio che si aggiunge ad una situazione debitoria che, in molti casi, solo grazie all'intervento dei

Prefetti locali, si è scongiurato il rischio di tagli alle forniture di gas, acqua e corrente elettrica. Le parole dell'On.le Ministro fanno eco alla relazione della Corte dei Conti che esponeva uno scenario raccapricciante, con ben 83 milioni di euro di debiti contratti dal CNVVF nel 2006, causa non già di sprechi, ma di una politica di tagli indiscriminati, sfociata in una sottostima delle reali necessità minime al fine di garantire l'operatività del sistema. Debito che dalle ultime notizie sembrerebbe cresciuto sino a 130 milioni di euro.

Stupisce l'atteggiamento del Sottosegretario all'Interno Ettore Rosato, che ci è parso costantemente impegnato a minimizzare e sottodimensionare l'entità del problema, come nel caso della carenza di organico, dichiarata di soli 3263 unità in risposta ad una interrogazione parlamentare, ma, per effetto dei tagli al turn-over operati delle Leggi Finanziarie, destinata ad aggravarsi gravemente, e comunque, anche fossimo ad organico pieno, saremmo ben al di sotto delle medie europee.

Confonde e lascia perplessi come si possa ritenere, da parte delle più alte cariche dello Stato, che un Corpo ridotto nelle condizioni nelle quali versa quello dei Vigili del Fuoco, sia in grado di fronteggiare emergenze come quelle affrontate in merito agli incendi boschivi (i cui effetti dannosi sarebbero stati certamente superiori, senza lo spirito di sacrificio ed abnegazione proprio di ogni Vigile del Fuoco) quando non si riesce a garantire nemmeno le "ordinarie" operazioni di soccorso.

Sintetizzando:

- ✓ 7204 uomini in meno e comunque sotto la media europea che garantisce un vigile del fuoco ogni 1.100 abitanti, mentre la media italiana è di un vigile del fuoco ogni 5.000 abitanti;
- ✓ 130 milioni di euro di debiti tra i quali debiti per carburante, affitti, luce, gas, ecc ecc.
- ✓ tagli ingenti alla manutenzione dei mezzi che vanno a discapito della sicurezza dei VVF;
- ✓ età media dei mezzi 15 anni (con punte di 35 anni!!!);
- ✓ l'8% dei veicoli fermi per non aver superato la revisione (a questi vanno sommati quelli fermi a causa di stanziamenti irrisori che ne impediscono le riparazioni).

Questa è solo la punta dell'iceberg. Chi ha voluto tutto ciò e perché?

A nostro avviso una parziale risposta la si ipotizza dalla recente relazione espositiva della Corte dei Conti, che andremo di seguito ad analizzare e dalla quale è emerso con chiarezza il problema che questa O.S. CONAPO intende denunciare, avendo altresì l'elenco delle emergenze superato quota 89, 58 delle quali in corso da anni senza alcun risultato migliorativo e facendo rientrare nelle stesse anche situazioni ordinarie come ad esempio "l'emergenza traffico" !!!

Anche la magistratura contabile ha ravvisato un perverso meccanismo lucrativo legato alle emergenze ed alla stessa legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di Protezione Civile.

Di seguito si riporta uno stralcio della relazione della Corte dei Conti sulla Legge della Protezione Civile:

"Nella prassi, la legge (artt. 3, comma 5, e 5) è stata intesa come un generalizzato potere di deroga e non come disposizione diretta a disciplinare i casi per i quali l'emergenza fosse talmente grave ed imminente da non poter essere fronteggiata con i mezzi della amministrazione ordinaria. In sede operativa, l'intervento del Dipartimento della Protezione Civile sul territorio ha dunque assunto dimensioni sempre più rilevanti, non solo per i numerosi eventi naturali verificatisi negli ultimi anni. Infatti, in molti casi gli interventi sono stati attuati, talvolta sovrapponendosi rispetto agli strumenti propri dell'intervento ordinario, con il ricorso all'emergenza tramite gli strumenti acceleratori della Protezione civile, la cui trasparenza gestionale veniva peraltro gravemente compromessa da eccessive semplificazioni contabili e di controllo."

"Il ricorso al potere di ordinanza, dunque, è andato progressivamente svincolandosi dalla tradizionale nozione di soccorso in presenza di eventi calamitosi, per includere altre

situazioni di pericolo, reale o presunto tale, che legittimano l'esercizio di poteri straordinari". "Il potere di ordinanza s'è estrinsecato in un numero rilevante di deroghe ad interi corpi di normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, espropriazioni, contabilità pubblica, urbanistica, edilizia, tutela dell'ambiente, enti locali, assunzioni, inquadramenti e trattamento economico del personale".

*"In realtà, appare di ravvisare anche un **concorde interesse a livello regionale ed a livello ministeriale** a mantenere in piedi strutture che si muovono con procedure extra ordinem e spesso **contra legem nel superamento non solo della legalità formale ma di quella sostanziale**".*

Appare quindi chiaro come un Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco efficiente e funzionale, che bene operi anche dal punto di vista della prevenzione, ostacoli il procedimento sopra descritto, non potendosi così instaurare il meccanismo dell'emergenza, il che avvia una prassi che porta ad una chiara destabilizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e che vede come possibili beneficiari altri, che nulla hanno a che vedere con i Vigili del Fuoco. Nasce così l'esigenza politica di destabilizzare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco **costringendolo ad una ridotta efficienza operativa nell'ambito delle emergenze**, e questo lo si è potuto notare in tutte le ultime calamità laddove la presenza operativa dei Vigili del Fuoco è stata molto ridimensionata rispetto ai precedenti.

Situazione aggravata dalla parole del procuratore generale della Corte dei Conti Claudio De Rosa dalle pagine di "Panorama":

"A fine giugno, quando abbiamo scritto la relazione (Memoria sul rendiconto generale dello Stato per l'anno 2006), avevamo previsto, senza alcuno sforzo, anche l'emergenza incendi"... "Con la scusa dell'emergenza, sono stati sostituiti canali ordinari, ovviati i controlli di legalità, con una duplicazione di organi, strutture e funzioni. Mi chiedo se tutto questo non ponga un problema anche di costituzionalità".

Ormai è talmente plateale che anche all'esterno delle Amministrazioni, comincia a trapelare questa percezione, espressa dal giornalista Gigi Riva su "Panorama" articolo del 08/09/2007:

"Ecco motivato lo smantellamento in atto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,"...."l'Italia è una repubblica fondata sull'emergenza". Specificando anche che "c'è un sottile calcolo della politica a cui le emergenze convengono"e che "...è con l'emotività che si ottengono finanziamenti più copiosi e si distribuiscono prebende ai potenziali elettori. Quando invece è lastricato di sudore ed impopolarità il lavoro oscuro della prevenzione".

Altro autorevole parere è quello dell'On. Ministro Pecoraro Scanio secondo il quale:

"in Italia siamo bravissimi a gestire le emergenze. Anche perché nelle emergenze è connaturato lo spreco di denaro pubblico. Alimentano più interessi, più incarichi, più consulenze", se a questo aggiungiamo che il solo Fondo per la Protezione Civile ammonta a circa due miliardi di euro l'anno, il quadro comincia a definirsi meglio.

Per tastare con mano quanto da noi relazionato sino a questo momento, basta osservare l'ultimo atto del Presidente del Consiglio On.le Romano Prodi, il quale ha emanato la recente ordinanza 3606 su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile Guido Bertolaso, con la quale si conferisce allo stesso la carica di Commissario Straordinario per l'emergenza incendi, dando il via al meccanismo sopra descritto: 5 milioni di euro immediatamente stanziati a solo titolo di anticipo. All'art 2 comma 1 e 2 il riconoscimento del *rimborso per tutti i volontari e rispettivi datori di lavoro*, nonché il *rimborso per l'impiego di personale volontario dei VVF*; l'art. 2 comma 4 riconosce a Bertolaso *l'autonomia di definire il compenso da attribuire ai suoi collaboratori* oltre quello da corrispondere *ai presidenti di province e regioni e a tutti i coadiuvatori*; buona parte dei capitali che viene altresì investita per la sperimentazione di mezzi, materiali e di forme organizzative ed addestrative; l'articolo 7 comma 1, elenca **tutta una serie di disposizioni**

legislative alle quali il commissario è autorizzato a derogare. Il risultato si concretizza all'indomani dell'ordinanza con una nuova e rafforzata offensiva dei piromani. Tuttavia è intenzione di tutti gli elementi coinvolti, quella di non correlare i due eventi, pertanto si attribuisce l'offensiva ad una risposta della 'ndrangheta" condotta a San Luca, ma come giustificarli nel resto d'Italia?

C'è solo una strada, il business emergenza, il cui ragionevole dubbio si concretizza sempre di più agli occhi di chi intende andare a fondo nella questione !

Non va dimenticato poi che la mafia ha tutti gli interessi a tenere l'attenzione dello Stato lontana da se e dai suoi affari !!!

Volendo descrivere con i numeri quanto sopra esposto, si può ipotizzare un costo di 500 milioni di euro come stanziamento iniziale per i roghi di questa estate.

Ma dove vanno a finire questi soldi ?

Eccezione fatta per le briciole riconosciute ai poveri cittadini colpiti dagli eventi calamitosi, abbiamo ben 2.000 euro ad ettaro per il rimboschimento, cifra che può arrivare anche a 10.000 euro ad ettaro per i boschi adulti, il che ha generato un ingente proliferare di ditte di rimboschimento.

A titolo di esempio nel solo 2006 sono andati in fumo 16.000 ettari di boschi corrispondenti quindi a 32 milioni di euro, considerando 2000 euro l'ettaro che vengono intascati dalle società o associazioni che si occupano del rimboschimento. Più grave la situazione quest'anno che ha visto bruciare 45.000 ettari di boschi, ovvero gli incendi hanno "fruttato" 90 milioni di euro da intascare tra le società di cui sopra.

Si pensi poi che nel solo Cosentino operano 4.500 operai forestali, 10.000 in tutta la Calabria, che hanno un costo (solo nei quattro mesi estivi) di circa 30 milioni di euro, questi, insieme ai volontari pagati ad ore sono in cima alla lista dei sospetti piromani (secondo lo stesso Francesco Curcio, Comandante Provinciale di Cosenza del Corpo Forestale dello Stato) lavorando ad ore gli straordinari fanno indubbiamente gola, inoltre si assiste all'assunzione in massa di addetti antincendio che nonostante il blocco delle assunzioni, che tra l'altro sembra colpire solo determinate categorie tra le quali i Vigili del Fuoco, raggiungono numeri astronomici. Gli operai di cui sopra in Italia sono in tutto 68.000, di cui 30.000 in Sicilia, 10.000 in Calabria, 7.000 in Basilicata, 6.000 in Sardegna, 5.000 in Campania, mentre i Vigili del Fuoco sul territorio nazionale sono solo 27.000 e non tutti operativi.

E' ormai un dato di fatto constatabile da tutti che, statisticamente, più alto è il numero degli operai stagionali, più alta è la frequenza e la gravità degli incendi, i quali determinano una spesa di denaro pubblico per circa 1 miliardo e 300 milioni di euro annui.

Il Comandante del CFS di Cosenza Dott. Curcio in una recente intervista ha lasciato intendere che un grosso business può essere legato anche alle associazioni di volontariato che ne avrebbero un tornaconto, ed anche questo trova concorde questo Sindacato CONAPO.

Tempo fa hanno addirittura fermato un volontario dei Vigili del Fuoco che appiccava il fuoco. In Italia esistono 350 associazioni di volontariato che si occupano di incendi, con le quali le regioni stipulano convenzioni dalle cifre astronomiche (compenso medio di 3500 euro, 100 mila euro per le autobotti, 50 mila euro per le jeep, buoni pasto ecc.); dal 2000 al 2006 sono stati arrestati 9 volontari, tra cui addirittura 1 capo squadra della Protezione Civile. Che senso ha tenere in piedi un meccanismo tanto oneroso, se poi ne guadagna dei disastri del paese quando esiste già una componente di professionisti dello Stato dediti allo spegnimento degli incendi, come anche al soccorso pubblico alla popolazione, quali i Vigili del Fuoco ?

Si spende oltre 1 miliardo di euro nella lotta contro gli incendi boschivi, una parte di questi soldi finiscono direttamente nelle tasche delle società che affittano aerei ed elicotteri antincendio.

Fino a qualche anno fa queste società erano pochissime, oggi invece proliferano anch'esse grazie ad introiti notevolissimi. Un minuto di volo costa dai 18 ai 25 euro e si vola anche per oltre 8 ore al giorno (12.000 euro al giorno per velivolo nella migliore delle ipotesi), il business complessivo supera invece i 40 milioni di euro a stagione, quindi l'equazione più incendi più soldi è sembrerebbe proprio verificata anche in questo caso.

Se tutto ciò non bastasse ad evidenziare il business dell'emergenza, si pensi che il dott. Tonino Perna, Presidente del Parco dell'Aspromonte, tra il 2000 ed il 2005, era riuscito a ridurre del 90% gli incendi attraverso un meccanismo contrario ed opposto a quello attuale dal CONAPO contestato, ovvero più incendi si verificavano, meno soldi venivano elargiti alle associazioni di volontariato. Lo straordinario risultato ottenuto lascerebbe presupporre il rinnovo dell'incarico, ma siamo in Italia ed invece il dott. Perna non è stato più riconfermato ed il suo efficace metodo accantonato !!!

In questo sistema perverso di interessi personali di alcuni, l'efficienza operativa di pronto intervento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'affrontare le emergenze è uno scomodo ostacolo da eliminare, atrofizzando la sua possibilità di intervento, pertanto è in atto su più fronti un suo sistematico progressivo lento smantellamento, palpabile verificando sia l'aumentare delle carenze di risorse sia umane che di bilancio, sia il sempre più frequente ricorso al volontariato in sua sostituzione, indipendentemente dalle potenzialità di risultato.

A margine di tutto questo business sugli incendi boschivi, è doveroso riconoscere che la quasi totalità degli incendi registrati si è risolta solo grazie al risoluto e tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, come molti incendi sono stati stroncati sul nascere solo grazie ai Vigili del Fuoco che sono l'unico Corpo effettivamente ed immediatamente presente negli scenari di incendio, i quali, nonostante la drammatica situazione sopra descritta, hanno prestato la loro opera con l'abnegazione che li contraddistingue da sempre, senza risparmio, nonostante qualche giornalista da strapazzo abbia tentato invano a fare scoop di inefficienza sui Vigili del Fuoco di Messina.

Per concludere si riporta quanto espresso dall'On.le Francesco Piro, peraltro componente della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, nell'interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 4/04210 del 28 giugno 2007 il quale denuncia una situazione funzionale estremamente carente:

"I vigili del fuoco sono stati impegnati allo stremo e in un giorno hanno effettuato 120 interventi in tutta la provincia; un'intera isola messa in ginocchio non solo per le emergenze caldo e incendi sopra descritte ma anche per i ritardi e il carente funzionamento della struttura di pronto intervento. È emersa secondo l'interrogante ancora una volta l'impreparazione degli apparati della protezione civile e la carenza di uomini e mezzi dei vigili del fuoco, costretti ad operare al limite delle forze" ed ancora ... "anche per quanto concerne gli interventi della protezione civile sono emerse, all'interno della situazione descritta, gravi carenze di mezzi e uomini (a Palermo i carabinieri hanno dovuto mandare una loro autobotte perché quella in dotazione dei pompieri risultava carente di manutenzione), nonostante le risorse ingenti investite in programmazione e organizzazione della protezione civile che, con specifico riferimento all'intera isola, non sembrano trovare la giusta corrispondenza in risposte adeguate ed efficienti".

Ed ancora, è del 10 settembre 2007 l'audizione, presso la 13^a Commissione (Territorio, Ambiente e Beni Ambientali) del Senato, del Capo Dipartimento della Protezione Civile Guido Bertolaso, nella quale lo stesso pur ammettendo l'assoluta inadeguatezza degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ritiene che: *"La possibilità di rafforzare il ruolo del Corpo dei Vigili del fuoco nell'ambito della lotta agli incendi boschivi è*

indissolubilmente legata alla scelta di incrementare notevolmente la componente di volontariato del Corpo medesimo” continuando quindi a voler privilegiare l'opzione di avvalersi di personale non professionista, che viene mandato a fare il Vigile del Fuoco in tutto e per tutto dopo “solo” 120 ore di corso. Personale che, ricordiamo, sulla carta si chiama volontario, ma in realtà è comunque retribuito sulla base delle ore prestate con la stessa paga oraria del personale VVF professionista, e che quindi inevitabilmente trae un maggior guadagno all'aumentare delle necessità di intervento.

Il CONAPO invece dice: “ basta con il business dell' emergenza, basta con il personale lavoratore precario mascherato da operatore antincendio, basta con i voluti tagli al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – è ora di invertire la rotta !! “

Non si può più continuare a fare finta di niente, quest'anno oltre a ingenti danni materiali ed al patrimonio boschivo si sono registrate anche dolorose perdite di vite umane e questa O.S. CONAPO si interroga sul perché ancora non si intervenga drasticamente contro il meccanismo mangiasoldi degli incendi boschivi.

A tutti gli Organi in indirizzo il compito di raccogliere questa pubblica denuncia ed adoperarsi, per quanto di competenza, alla risoluzione del problema.

Per agevolare il lavoro richiesto, ed in spirito costruttivo e propositivo, ci permettiamo di allegare alla presente una nostra proposta di Legge di riforma sul problema degli incendi boschivi, a nostro parere risolutiva della quasi totalità delle gravi problematiche denunciate.

Inoltre, se qualcuno, anziché pensare a risolvere politicamente questi problemi, volesse pensare di querelare il sottoscritto (come già è stato tentato in passato ogni qual volta il CONAPO ha pubblicamente esposto queste problematiche), si rende noto che i dati citati derivano da:

- ✓ memoria del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti in sede di giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2006
- ✓ Repubblica del 06/08/2007 “Meno soldi nelle aree più colpite, così si difendono i boschi dai piromani” di Cianciullo Antonio;
- ✓ Repubblica” del 07/08/2007 “E per i pompieri bilanci in rosso” di Polchi Vladimiro;
- ✓ Italia Oggi del 08/08/2007 “Piromani a palazzo” di Bechis Franco;
- ✓ Italia Oggi del 08/08/2007 “Stato piromane, così bruciò Peschici” di La porta Piero;
- ✓ Panorama del 09/08/2007 “L'emergenza ci fa ricchi” di Fusani Claudia;
- ✓ Panorama del 09/08/2007 “SOS Italia” di Riva Gigi;
- ✓ Corriere della Sera del 07/08/2007 “Le emergenze ambientali? Un conto da venti miliardi” di Sensini Mario;
- ✓ Famiglia Cristiana del 08/07/2007 “I signori dell'emergenza” di Chiara Alberto;
- ✓ Liberazione del 24/08/2007 “L'industria dei roghi...” di Contin Gemma;
- ✓ L'Espresso del 06/09/2007 “Il fuoco amico” di Messina Piero;
- ✓ L'Espresso del 06/09/2007 “Professione piromane” di Fittipaldi Emiliano;
- ✓ Io donna del 27/10/2007 “Sugli incendi piovono euro” di di Garbanelli Milena;
- ✓ Interrogazione Parlamentare a risposta scritta 4-04210 presentata dall'Onorevole Francesco Piro in data giovedì 28 giugno 2007 seduta nr. 179;
- ✓ Resoconti parlamentari vari;

Si ringraziano tutti gli stimati giornalisti che hanno saputo andare a fondo in queste problematiche e tutti i Vigili del Fuoco (permanenti) che, per amore della loro professione e per l'attaccamento al servizio, hanno contribuito alla stesura del presente dossier di denuncia.

Distinti saluti.

Roma, 29 Ottobre 2007



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
CSE Antonio Brizzi

Proposta di Legge

“Legge quadro in materia di incendi boschivi”

Capo I

PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

Art.1.

(Finalità e principi)

- 1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate alla salvaguardia, conservazione e tutela dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, quale patrimonio insostituibile dell'uomo e della qualità della sua stessa vita, ovvero della pubblica incolumità, ed in quanto tale principio fondamentale costituzionalmente riconosciuto.*
- 2. Allo scopo di perseguire le finalità di cui al precedente comma 1, le competenze vengono ripartite tra le Regioni, il Corpo Forestale dello Stato ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in base alle specifiche professionalità, ovvero secondo quanto disposto dal successivo comma 3, attraverso un efficace ed indispensabile coordinamento tra gli Enti in oggetto, operato attraverso le competenze istituzionali e le strutture proprie del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.*
- 3. Alle Regioni vengono conferiti compiti di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme degli incendi boschivi. Per il raggiungimento di dette finalità, le Regioni si avvalgono della collaborazione e delle competenze specifiche del Corpo Forestale dello Stato, attraverso le sue funzioni di vigilanza ambientale, allo scopo di incrementare la repressione degli illeciti anche di natura omissiva, oltre ad una adeguata attività di prevenzione e sensibilizzazione; il Corpo Forestale dello Stato organizza inoltre, in base ai dati sulle aree maggiormente sensibili, forme di vigilanza primaria e privilegiata al fine di operare una consistente forma di prevenzione delle attività criminose. Considerati gli specifici ambiti di competenza e professionalità, nonché la radicata capillarizzazione territoriale, vengono conferiti al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, compiti di spegnimento dell'incendio oltre a rappresentare l'indispensabile centro di coordinamento dei vari Enti. Si riconoscono altresì al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco competenze nel campo della prevenzione e della sensibilizzazione.*
- 4. Le Regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome interessate, previa opportune intese.*

Art.2

(Definizione)

- 1. Per incendio boschivo si intende un fuoco dotato di capacità espansiva che interessa aree boscate, cespugliate o erborate, terreni coltivati o incolti, pascoli o aree limitrofe alle stesse, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o nelle vicinanze delle predette aree.*

Art. 3

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

- 1. Le Regioni approvano, di concerto con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ed il Corpo Forestale dello Stato, il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione,*

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate dal Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell' Interno, del Ministro dell' ambiente, e del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

2. Le Regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro tre mesi dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al precedente comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale da operarsi entro il mese di gennaio di ogni anno, individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
- b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
- c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
- d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
- f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
- g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
- h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
- j) le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolari aree a più elevato rischio;
- k) le esigenze formative e la relativa programmazione;
- l) le attività informative;
- m) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle Regioni.

5. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per mezzo del proprio Centro Operativo Nazionale e delle Sale Operative Regionali e Provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, predispone e coordina tutte le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto, a supporto della propria opera, delle strutture operative provinciali, comunali e delle comunità montane.

Art.4

(Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi)

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3 comma 3, lettere c), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione anche la valutazione delle necessità di approntamento dei dispositivi funzionali di funzionamento e supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di realizzare una attiva ed efficace azione di spegnimento.

2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause ed il potenziale innesco d'incendio, nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle

direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

3. Le Regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3.

a) Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

b) Nelle zone a maggiore rischio le Regioni possono attivare apposite convenzioni con associazioni di volontariato o cooperative di giovani, al fine di creare una opportuna rete di punti di avvistamento permanenti, nel periodo ad alto rischio di incendi boschivi, attraverso stanziamenti o forme di incentivazione direttamente ed obbligatoriamente correlate al minor numero di incendi verificatesi ovvero al minor numero di aree percorse dagli incendi stessi.

c) Analogamente possono essere predisposte pattuglie mobili di avvistamento a supporto dei competenti organi istituzionali.

d) Le Regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

e) Le Province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle Regioni.

Art. 5

(Attività formative)

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, e delle norme minimali di sicurezza e comportamento durante gli incendi, lo Stato e le Regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

2. Le Regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.

3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 1 e 2, le Regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in relazione alle specifiche peculiarità.

Art. 6.

(Attività informative)

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli Enti locali promuovono, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Analoghi strumenti vengono messi a disposizione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 7.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per mezzo del proprio Centro Operativo Nazionale e delle Sale Operative Regionali e Provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento della

Protezione Civile, le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato. Il Dipartimento della Protezione Civile assicura l'efficacia operativa, il potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

3. Sotto il coordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Regioni programmano e contribuiscono alla lotta attiva degli incendi. Al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è altresì conferita la funzione di coordinamento di tutte le strutture intervenute, ovvero attraverso la gestione non solo delle proprie strutture, ma avvalendosi del supporto:

- a) delle risorse e dei mezzi obbligatoriamente messi a disposizione da Regioni, Province e comuni.*
- b) del personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica, qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco, il cui elenco deve necessariamente essere messo a disposizione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;*
- c) di risorse, mezzi e personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia dello Stato, in caso di riconosciuta ed urgente necessità, richiedendoli all'autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;*
- d) dei mezzi aerei di altre Regioni in base ad accordi di programma.*

4. Su richiesta e coordinamento generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2.

5. Il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco assicura e gestisce il coordinamento delle operazioni a terra, anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi.

6. Il personale stagionale utilizzato dalle Regioni per le finalità proprie alla presente legge, deve essere impiegato esclusivamente nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 comma 2, pertanto è fatto esplicito divieto alle Regioni di impiegare detto personale nelle operazioni di spegnimento degli incendi, per le cui attività potranno invece avvalersi dell'opera di associazioni di volontariato, che presteranno la propria opera in maniera esclusivamente gratuita. Le Regioni sono autorizzate ad elargire alle associazioni di volontariato, compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco e di riduzione del numero degli incendi.

7. Al fine di perseguire le finalità contenute nella presente legge, il Governo provvederà al rafforzamento delle dotazioni organiche, dei mezzi e delle strutture formative proprie del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo le previsioni di spesa contenute all' art. 12.

Art.8

(Aree naturali protette)

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita di intesa con gli Enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le Regioni interessate, su proposta degli Enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.

3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli Enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle Province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle Regioni.

4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 7.

Art. 9.

(Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento)

1. Il Ministro dell'Agricoltura e Foreste, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e con il Ministro dell' Interno, ognuno per quanto concerne le proprie competenze, svolgono attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferiscono al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

Capo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE, DIVIETI E SANZIONI

Art. 10.

(Divieti)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni; qualora le zone percorse dal fuoco rivestano una particolare importanza ambientale, paesaggistica o idrogeologica non sarà possibile mutare la destinazione di dette zone. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità, dell'ambiente ed alla lotta alla criminalità. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione; per le aree di particolare importanza ambientale, paesaggistica o idrogeologica è fatto divieto assoluto di realizzare alcun edificio, struttura o infrastruttura a qualsiasi fine o utilizzo. Sono vietate per cinque anni dalla data dell' incendio sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell' Interno, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente di concerto con il Ministro dell' Interno, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia, tale divieto è innalzato a venti anni nel caso di zone di particolare valore ambientale, paesaggistico o idrogeologico. Per le aree percorse dal fuoco vanno privilegiati gli interventi di bonifica che favoriscano la rinaturalizzazione spontanea della vegetazione, in luogo di interventi di rimboschimento che possano determinare occasione di speculazione economica legata agli incendi boschivi.

Art. 11

(Prescrizioni e Sanzioni)

1. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta

giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1. Nel caso di inadempimento delle disposizioni precedenti, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dal comma 1 sono inaspriti in misura di un anno per ciascuna fattispecie e le Regioni dispongono il commissariamento ad acta del comune inadempiente, assegnando alla provincia competente per territorio il censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco. Analogo potere di commissariamento è attribuito ai Prefetti che possono disporre indagini amministrative. Alla stessa provincia assegnataria dei compiti di censimento, è contestualmente trasferita la gestione di fondi europei, statali e regionali eventualmente assegnati al comune inadempiente per le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi per un tempo pari alla durata del commissariamento ad acta. A decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di commissariamento ad acta e nelle more della definizione del censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, il comune inadempiente è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi nelle aree percorse dal fuoco, fatto salvo il diritto a rivalersi sul responsabile dell'incendio e la responsabilità contabile degli amministratori locali inadempienti. Gli oneri del procedimento di commissariamento ad acta sono posti a carico del comune inadempiente. Ai fini di cui al presente comma, il Corpo Forestale dello Stato e il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco trasmettono immediatamente al comune i rilievi effettuati a seguito dell'intervento di spegnimento dell'incendio boschivo. I dati rilevati dal Corpo Forestale dello Stato e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono inoltre immediatamente inseriti dai Comuni nelle mappe delle aree percorse dal fuoco, elaborate con l'utilizzo di sistemi informatici, anche con l'ausilio di sistemi di rilevazione satellitare, al fine di predisporre una banca dati ad accesso informatico.

2. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 100 euro e non superiore a 200 euro e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 200 euro e non superiore a 400 euro.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. L'opera acquisita è in ogni caso demolita, non potendosi in nessun caso adottare la deliberazione consiliare di cui al comma 5 dell'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

4. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.

5. Nelle zone di particolare valore ambientale, paesaggistico o idrogeologico e comunque per le strade o qualsiasi altro accesso che penetrino più profondamente nelle aree boschive verrà limitata o interdetta, ove possibile la circolazione a mezzi privati salve specifiche autorizzazioni.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 15.000 euro. Tali sanzioni sono triplicate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 4 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 7, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 200 euro e non superiore a 400 euro.

9. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute dallo Stato e dagli Enti Locali per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

10. In aggiunta a tutte le Forze di Polizia di Stato e locali ed a tutti gli enti preposti dalle vigenti normative, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assume piene funzioni di Polizia Giudiziaria e di Polizia Amministrativa inerenti l'osservanza della presente Legge e di quelle ad essa collegate.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 12

(Disposizioni Finanziarie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, e per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore, si provvede alla ripartizione delle competenze mediante il principio di invarianza degli oneri a carico dello Stato, mediante riassegnazione dei fondi già utilizzati.

2. Per garantire tale principio ed anche ai fini del successivo comma 3, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle necessità riferite da parte dei Ministri competenti, e su delibera del Consiglio dei Ministri, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio e le riassegnazioni occorrenti per l'attuazione della presente Legge.

3. Ai fini del potenziamento delle capacità operative e di coordinamento e delle conseguenti accresciute necessità in termini di risorse umane del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è autorizzata la spesa di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2008, per la quale si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamenti iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente << fondo speciale >> dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Detta somma potrà essere, a regime, recuperata mediante i risparmi di gestione derivanti dalle minori necessità di lavoro precario e stagionale contenute nella presente legge e dalle minori spese dovute ad incendi.

4. Eventuali interventi correttivi di finanza pubblica o provvedimenti di spesa ulteriori, potranno essere proposti in sede di predisposizione delle "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" relativo all'anno successivo a quello di acquisizione da parte del Parlamento della relazione di cui all'articolo 9 della presente Legge.

Art. 13

(Abrogazioni ed entrata in vigore)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto, ed in particolare, la Legge 21 novembre 2000, n. 353 ad esclusione dell'articolo 11.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato numero 4

Vigili del Fuoco e lavori usuranti.

Documento tratto dalla traduzione e relativa sintesi di numerosi studi condotti sui Vigili del Fuoco e che hanno indotto numerosi stati degli Usa a riconoscere a questi ultimi benefici di natura previdenziale.

E' ormai risaputo che quello del vigile del fuoco è uno tra i mestieri più pericolosi in assoluto, quello che meno si conosce è il fatto che, come da studi condotti soprattutto negli Stati Uniti, la causa più frequente di morte tra i vigili del fuoco non è il fuoco o l'inalazione di fumo o sostanze pericolose, ma le malattie cardiache.

Le malattie cardiovascolari rappresentano circa il 45% delle morti tra i vigili del fuoco (tra il 1997 ed il 2002). L'incidenza di tale fenomeno per quanto concerne le altre categorie lavorative, non risulta essere così elevata, il 22% per gli agenti di polizia, l'11% per i medici del pronto soccorso, il 15% per tutte le altre categorie lavorative.

Un numero così elevato di morti dovute a problemi cardiovascolari rispetto all'incidenza media sulla stessa popolazione, ha spinto gli studiosi alla ricerca di quelli che possono essere i fattori scatenanti di questi fenomeni, direttamente riconducibili alla professione del vigile del fuoco.

Per spiegare tali fenomeni sono state prese in considerazioni diverse variabili che tengono conto delle inalazioni di fumo, dell'esposizione a sostanze chimiche, dell'attività fisica, dell'utilizzo di equipaggiamenti ed attrezzature pesanti, di sollecitazioni termiche e sonore ecc. Da tali studi scaturisce la decisione di ben 38 stati Usa di concedere ai vigili del fuoco dei benefici previdenziali.

Ma iniziamo a correlare le attività proprie dei vigili del fuoco con le risposte biologiche a tali situazioni, che l'organismo fornisce e le ripercussioni che queste possono avere sull'integrità dell'organismo stesso.

Il calore e la disidratazione.

I vigili del fuoco sono una categoria tra le poche che giocano alla roulette russa con la propria salute, non solo quando hanno a che fare con sostanze pericolose o con il fuoco.

Nel 1995 un articolo dell'*Occupational Medicine*, riportò una certa correlazione tra l'incidenza del cancro al rene e l'esposizione o l'insieme delle esposizioni alle sollecitazioni termiche.

Un recente studio pubblicato sull'*American Journal of Medicine* ha dimostrato che l'esposizione alle sollecitazioni termiche determina seri effetti psicologici e neurologici.

L'esposizione al calore denatura radicalmente le proteine, le lipoproteine e i fosfolipidi; il calore liquefa le membrane e provoca anomalie elettrolitiche che possono portare ad un collasso cardiovascolare. I lipidi (uno dei materiali strutturali indispensabile per la sopravvivenza delle cellule) sono trasportati attraverso le lipoproteine nel sangue, così la distruzione di queste ultime risulta essere notevolmente dannosa.

La distruzione delle lipoproteine, che rappresentano l'involucro della mielina dei neurotrasmettitori, determina la distruzione delle comunicazioni con il sistema nervoso centrale.

Quando il calore è generato da un incremento dell'attività (sforzo fisico), l'organismo riesce a mantenere un equilibrio termico attivando meccanismi di dissipazione del calore al fine di disperdere il calore in eccesso.

Un ambiente caldo e umido e i dispositivi di protezione individuale, determinano maggiori difficoltà alla capacità dell'organismo di mantenere la sua stabilità termica durante il lavoro, dovuta ad una riduzione del delta della temperatura e dell'umidità tra il corpo e l'ambiente esterno, con la conseguente riduzione della capacità di scambio del calore.

L'ipertermia, ovvero l'aumento della temperatura corporea, può determinare delle conseguenze negative che possono sfociare in vere e proprie malattie.

Le sollecitazioni termiche dell'organismo derivano da un insieme più o meno combinato di fattori che vanno dal **calore interno**, prodotto dal metabolismo che subisce una forte accelerazione dovuta soprattutto all'esercizio fisico o ad un lavoro intenso, al **calore esterno** dovuto non solo alle condizioni ambientali, ma anche dall'effetto isolante che hanno i vestiti.

Per i vigili del fuoco il quadro totale si complica ulteriormente a causa della produzione di calore interno determinato sia da un lavoro leggero prolungato nel tempo che da un lavoro di elevatissima intensità, come può esserlo ad esempio il semplice trasporto dell'equipaggiamento su per le scale. Le condizioni possono altresì variare da un calore estremo dovuto all'esposizione al calore radiale di un incendio, all'esposizione ad avverse condizioni ambientali (nei mesi estivi ad esempio si possono facilmente raggiungere e superare i 30°C con elevati tassi di umidità), al calore prodotto dal metabolismo per un più o meno lieve sforzo fisico e dalla

incapacità di dissipazione dello stesso determinata dagli stessi dispositivi di protezione individuale.

I nuovi dispositivi di protezione individuali offrono una maggiore protezione da parte di pericoli esterni, che per i vigili del fuoco possono essere di vario genere, dalle sostanze pericolose ad un calore estremo dovuto all'esposizione al calore radiante del fuoco.

Tuttavia il nuovo vestiario ha un maggiore spessore e riduce in maniera sostanziale la permeabilità del tessuto al vapore e all'acqua. Quindi se da un lato ciò riduce i rischi di essere esposti al contatto con sostanze pericolose o con il calore stesso, dall'altro determina una ridotta capacità di dissipazione del calore interno, esponendo i vigili del fuoco ad una forte ipertermia, con tutte le conseguenze negative che questa comporta.

Come già affermato in precedenza gli attacchi cardiaci sono la principale causa di morte dei vigili del fuoco americani (per quanto concerne l'Italia non abbiamo dati attendibili in quanto non si è mai voluto tenere conto dell'incidenza di questi fattori nei decessi dei nostri vigili del fuoco), questo perchè un notevole incremento della temperatura corporea determina un maggiore sforzo del cuore a pompare un maggiore volume di sangue verso le zone periferiche (pelle) al fine di favorire uno scambio di calore con l'esterno che possa portare ad un abbassamento della temperatura corporea. (*Defence Research and Development Toronto*)

Dagli esperimenti condotti su alcuni vigili del fuoco si è potuto osservare che portando la temperatura corporea da 37.0°C a 39.0 °C (limite facilmente raggiungibile nel corso degli interventi), la frequenza cardiaca raggiunge il 95% del limite massimo individuale.

Il calore mette in funzione meccanismi omeostatici (di autoregolazione) dell'apparato cardiovascolare che hanno lo scopo finale di mantenere una giusta temperatura corporea.

Il principale artefice di questi meccanismi di difesa contro lo "stress calorico" sono gli strati cutanei. I plessi venosi cutanei, come quelli splanchnici (addominali) sono sotto l'influenza del sistema nervoso vegetativo che fornisce l'innervazione dei visceri addominali e ha la funzione di regolare l'attività degli organi viscerali e dei processi vitali interni ed indipendenti dalla volontà. Una delle due sezioni del sistema vegetativo, la sezione simpatica (sistema adrenergico), viene significativamente attivata dal calore.

La conseguenza principale è la redistribuzione del sangue circolante dagli apparati interni (reni, muscoli) verso i vasi venosi cutanei. Questo spostamento del sangue ha lo scopo di aumentare la superficie degli scambi calorici e di favorire la sudorazione che, sottraendo calore, tende a raffreddare la pelle e tutto l'organismo.

Si tratta del meccanismo opposto a quello che si verifica durante le basse temperature quando i vasi cutanei tendono alla vasocostrizione riducendo le superfici di scambio. L'attivazione del simpatico e la redistribuzione ematica provocano un aumento della frequenza cardiaca ed un abbassamento della pressione arteriosa: **La vasodilatazione causa un sovraccarico di volume sul cuore.**

Ma spieghiamo meglio cosa accade ad un vigile del fuoco che interviene su un incendio. Lavorando in maniera pesante si accelera il metabolismo, ciò determina un ovvio incremento della temperatura corporea in concomitanza ai già citati fattori esterni che accentuano il fenomeno di riduzione della possibilità di scambio termico, l'organismo al fine di abbassare la propria temperatura interna comincia ad emanare sudore e a spostare al contempo il sangue verso le vie periferiche, al fine di poter operare un più produttivo scambio di calore con l'esterno, tuttavia tale scambio non può avvenire in quanto la divisa da intervento fa da isolante con l'esterno, l'organismo continua a spostare il sangue verso la periferia nel vano tentativo di ottenerne una riduzione di temperatura, ciò comporta uno sforzo al limite da parte del cuore che può anche portare ad un vero e proprio collasso oltre che a tutta una serie di conseguenze negative che verranno in seguito analizzate (es. prollasso della valvola mitrale).

La reidratazione durante il lavoro in condizioni di sollecitazione termica è importante soprattutto per due motivazioni, innanzitutto per mantenere una certa sudorazione in modo da favorire attraverso l'evaporazione del sudore uno scambio termico che porti all'abbassamento della temperatura corporea (cosa che difficilmente può accadere per quanto concerne i vigili del fuoco a causa della funzione schermante degli indumenti protettivi), in secondo luogo per mantenere il volume del sangue in modo tale da continuare ad inviare il sangue caldo sottopelle in modo da favorire lo scambio termico con l'esterno. I vigili del fuoco tuttavia non sempre si trovano nelle condizioni di poter provvedere ad un adeguato reintegro dei fluidi all'interno dell'organismo, soprattutto a causa delle condizioni estreme nelle quali si trovano ad operare, andando così ad aggravare ulteriormente il quadro clinico totale.

Gli effetti della disidratazione sono molteplici e concatenati. La disidratazione porta ad una variazione del volume sanguigno e quindi come diretta conseguenza ad un innalzamento ulteriore della temperatura corporea, a un aumento della frequenza cardiaca, a un aumento della pressione osmotica (si perde più acqua che sali), a una diminuzione del volume plasmatico con conseguente riduzione di afflusso sanguigno verso la cute nonostante l'obiettivo sia proprio quello e limitazione della sudorazione nonché riduzione della gittata cardiaca poiché la gittata sistolica non è compensata dall'aumento della frequenza.

In venti minuti con la sudorazione in condizioni non estreme come invece quelle alle quali sono esposti i vigili del fuoco, si può perdere un litro d'acqua, come affermato in precedenza, i vigili del fuoco non hanno la possibilità di una immediata

reidratazione quindi sono maggiormente esposti ai danni derivanti da questa, si pensi che con il 10% di disidratazione, vi è un concreto rischio di insorgenza del colpo di calore e comincia ad essere messa in pericolo la stessa sopravvivenza. Uno stato persistente di disidratazione compromette sia le capacità fisiche che quelle mentali del nostro organismo.

Inoltre **augmenta il rischio di calcoli renali, il rischio di contrarre tumori del colon e dell'apparato urinario (vescica, prostata, reni) e il rischio di prollasso della valvola mitrale.**

Una disidratazione estrema può causare il **trattenimento di sostanze cancerogene** e uno **scompenso nella mioglobina (proteina del trasporto dell'ossigeno)** in organi come la vescica ed il colon. **Questo intenso flusso di tossine può inoltre determinare infezioni del tratto urinario e cancro al colon.**

L'emodinamica (studio delle forze che intercorrono nella circolazione del sangue) ha rilevato che in casi di disidratazione si ha una anormale coagulazione del sangue che alterano gli aminoacidi causando **edema cerebrali** (ovvero un eccesso di fluido nelle cellule del cervello). **Una prolungata coagulazione intervascolare o una minore quantità di sangue ai polmoni determinano un danneggiamento delle cellule polmonari, che con il tempo possono generare problemi polmonari.**

Sempre a danno del cuore, poi, c'è il fatto che la sudorazione sottrae al corpo alcuni sali (ad esempio il potassio) **fondamentali per l'attività elettrica del muscolo**. Se il livello di questi sali, chiamati elettroliti, si riduce eccessivamente, **l'attività elettrica del cuore può essere profondamente compromessa, con la conseguenza di gravi alterazioni del circolo.**

Il potassio rappresenta un minerale essenziale per la contrazione muscolare e quindi anche per le funzioni cardiache, i muscoli scheletrici, per gli organi interni ed infine per il corretto bilanciamento della pressione osmotica.

Livelli anormali di calcio, potassio e magnesio e fosfati possono divenire sufficientemente importanti da determinare ipertensione (intesa come innalzamento persistente della pressione sanguigna), aritmia cardiaca o tachicardia (attività cardiaca irregolare o elevata).

Un serio danno da calore è spesso associato ad una notevole presenza di endotossine nel sangue e nei tessuti, essendo queste endotossine parte integrante della parete delle cellule del cervello, queste vengono rilasciate solo quando le cellule stesse vengono distrutte.

Il calore determina anche una forma di necrosi intramuscolare.

Solo da poco tempo gli studiosi hanno cominciato a capire e studiare gli effetti devastanti che possono avere le sollecitazioni termiche sull'organismo, con anni di ritardo purtroppo.

L'adrenalina.

I disordini neurologici durante l'esposizione a sollecitazioni termiche è complicato ulteriormente dal rilascio di **adrenalina** (il più potente stimolatore del sistema nervoso simpatico). Lo stress da adrenalina è estremamente prevalente nei lavori ad alto rischio, dove tensione, paura, ansia, eccitazione e minacce di vita accorrono spesso.

Il rilascio di adrenalina cambia le risposte psicologiche e causa una innumerevole quantità di reazioni complesse, incluse l'aumento della pressione sanguigna, aumento della frequenza cardiaca, forzata vasocostrizione, rilassamento dei muscoli bronchiali e intestinali, oltre ad altri effetti metabolici. Secondo il famoso neurologo **John LoZito**, il rilascio di una certa quantità di adrenalina è positivo, ma un suo eccesso determina numerosi e seri problemi come ad esempio lo stress cardiaco.

La reazione dei vigili del fuoco all'allarme è stata studiata con un'analisi delle pulsazioni cardiache con l'ECG. Lo scopo è stato quello di dimostrare la correlazione psicologica della reazione all'allarme con la malattie psicosomatiche.

Dati raccolti da un esperimento su 35 vigili del fuoco che hanno risposto a 189 allarmi.

Durante un allarme si ha un notevole incremento delle pulsazioni cardiache accentuati dai movimenti vigorosi del camion, nonché dai forti rumori generati dall'allarme stesso, dal motore e dalle sirene. Tra quindici e trenta secondi dopo il suono dell'allarme, si assiste ad un incremento di 47 battiti al minuto. Approssimativamente un minuto dopo il suono dell'allarme, quando ci si trova sulla partenza si ha un ulteriore incremento di 30 battiti al minuto. Prima che i vigili del fuoco scendano dal camion per affrontare l'emergenza, hanno già circa 150 battiti al minuto, durante l'intervento si raggiungono stabilmente 188 battiti al minuto. Battiti cardiaci estremamente elevati, come quelli osservati, hanno evidenziato uno stato di

ansia estrema nei vigili del fuoco, che sommate al pesante lavoro affrontato in condizioni di forti sollecitazioni termiche determinano una forte incidenza di stress ischemico.(1127475 [PubMed - indexed for MEDLINE]).

I vigili del fuoco per professione, vedono cose buone, cose cattive e cose terribili. Vedono bambini morire e famiglie soffrire.

Tutto ciò comporta insieme ad altri fattori un notevole stress.

Lo stress può incrementare i rischi di sviluppare malattie cardiovascolari attraverso l'incremento dell'omocisteina, un aminoacido che danneggia le pareti delle arterie.

Da uno studio riportato sul libro Your Miracle Brain, Jan Collins sostiene che uno stress prolungato (cronico) può alterare la struttura e la funzione delle cellule cerebrali, in un altro studio lo stress cronico risulta essere la causa della morte di alcune cellule nervose responsabili della memoria.

Olin L. Green U.S. Fire Administrator, ha espresso questo concetto nel seguire un programma di mantenimento del benessere psicologico dei vigili del fuoco (USFA 1991). Lo stress è uno tra i rischi più seri del moderno servizio di soccorso antincendio, risulta di fondamentale importanza conoscere esattamente come agisce e quali possono essere le ripercussioni per la salute dei vigili del fuoco.

John Herman, professore di psichiatria dell'università del Texas afferma che una moderata dose di stress in molti casi determina una maggiore produttività e può essere un beneficio per alcune persone, ma livelli troppo alti hanno serie ripercussioni sia psicologiche che fisiche.

Per fare un esempio lo stress dei dipendenti dell'industria americana, determina costi in termini economici per oltre 300 miliardi di dollari.

Il primo studio sullo stress risale al 1896 condotto da Walter B Cannon il quale studiando il processo digestivo nei cani, notò che questo si arrestava quando i cani si trovavano in stato di stress, il che determina uno sbilanciamento di tutti gli ormoni dell'organismo.

Steve Delsohn nel suo libro Dealing with Darkness ha preso in esame lo stress al quale sono sottoposti i vigili del fuoco, egli ha preso in esame il comportamento di questi ultimi durante e dopo gli interventi. Egli ha notato una ostentazione pubblica di durezza, la durezza dei vigili del fuoco alle avversità, ma ha anche scoperto che si tratta di una finta durezza. Loro come tutti hanno sentimenti, ma trattengono e nascondono il loro stress, ma questo è sempre dentro di loro, Delsohn afferma inoltre "Ognuno di loro è un uomo duro quando è su un intervento", ma il contenere e il nascondere lo stress è uno dei problemi dei vigili del fuoco, che sono costretti a farlo per rassicurare la gente che vanno a soccorrere.

Les Krantz, in Jobs Related Almanac, sostiene che quello del vigile del fuoco è il secondo lavoro più stressante negli Usa con un punteggio di 249, solo il presidente degli Stati Uniti ha ottenuto un punteggio superiore, 250 punti.

La risposta allo stress del sistema neuroendocrino avviene attraverso il rilascio di ormoni, adrenalina e noradrenalina (Rilasciata dalle ghiandole surrenali come ormone nel sangue, è anche un neurotrasmettitore nel sistema nervoso, dove è rilasciato dai neuroni noradrenergici durante la trasmissione sinaptica. In quanto ormone stress, coinvolge parti del cervello umano dove risiedono i controlli dell'attenzione e delle reazioni. Insieme all'epinefrina, provoca la risposta combatti o scappa, attivando il sistema nervoso simpatico per aumentare il battito cardiaco, rilasciare energia sotto forma di glucosio dal glicogeno, e aumentare il tono muscolare).

Uno stato di stress protratto per un certo periodo di tempo genera invece uno stato d'allerta dell'organismo difficile da controllare

Si entra allora nello stato di iperstress anche in assenza di uno stimolo continuo, che diviene così sintomo-malattia con tutte le conseguenze neurofisiologiche e neuropatologiche dipendenti dall'ansia protratta e/o dall'ansia anticipatoria.

L'ansia protratta e l'iperstress favoriscono reazioni e/o alterazioni neuroendocrine con deciso aumento dei livelli ematici di adrenalina e noradrenalina, dei livelli di ACTH e di cortisolo, dell'ormone somatotropo, della prolattina e degli ormoni tiroidei. Si può notare anche, ma non sempre, un aumento delle beta-endorfine plasmatiche.

Durante gli episodi di ansia/stress esistono anche alcune alterazioni psicofisiologiche e dell'equilibrio neurovegetativo con diminuzione dell'ampiezza e aumento della frequenza delle onde all'EEG, della tensione muscolare generale e/o distrettuale, della frequenza cardiaca, con frequenti episodi di extrasistolia e tachicardia e della pressione arteriosa sistolica, in modo quasi specifico nelle ore serali per vasocostrizione periferica.

Una importanza critica nell'allerta dell'organismo riveste l'ormone adrenocorticotropico o ACTH.

L'effetto dell' ACTH determina uno spostamento dell'attività neurologica dalla corteccia cerebrale (dove le informazioni provenienti dai sensi vengono catalogate e processate) alla regione limbica preposta all'allerta dell'organismo.

BIBLIOGRAFIA.

The Management of Heat Stress for the Firefighter (Tom M. McLellan)

Thermal Regulation, Protective Apparel and Heat Stress (B.Doherty)

National Fire Protection Association Journal.

Maguire BJ, Hunting KL, Smith GS, Levick NR. Occupational fatalities in emergency medical services: a hidden crisis.

Melius J. Occupational health for firefighters. *Occup Med.* 2001.

Guidotti TL. Human factors in firefighting: ergonomic, cardiopulmonary-, and psychogenic stress-related issues.

Guidotti TL. Occupational mortality among firefighters: assessing the association.

Hass NS, Gochfeld M, Robson MG, Wartenberg D. Latent health effects in firefighters.

Kuorinka I, Korhonen O. Firefighters' reaction to alarm, an ECG and heart rate study.

Kay BF, Lund MM, Taylor PN, Herbold NH. Assessment of firefighters' cardiovascular disease-related knowledge

Bates JT. Coronary artery disease deaths in the Toronto Fire Department.

Demers PA, Heyer NJ, Rosenstock L. Mortality among firefighters from three northwestern United States cities.

Sardinas A, Miller JW, Hansen H. Ischemic heart disease mortality of firemen and policemen.

Allegato numero 5

Concorso interno per titoli ed esami per l'accesso al ruolo di Capo Squadra del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Art. 1. Modalità.

1. Il concorso interno di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene esame scritto a contenuto tecnico-pratico e di cultura generale, con valutazione dei titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale.
2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista.
3. I contenuti dell'esame di cui al precedente comma 1 vengono elaborati anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione del personale.

Art. 2. Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso.

1. Al concorso sono ammessi tutti i Vigili del Fuoco che:
 - a) abbiano compiuto almeno 7 anni di servizio nel Corpo;
 - b) abbiano frequentato con profitto almeno n. 2 corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione, ciascuno della durata non inferiore ad una settimana o alle 36 ore, ovvero di n. 1 corso di pari durata complessiva.
 - c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - d) nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria;
 - e) non siano stati giudicati nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, "non idonei" al ruolo di Capo Squadra.
2. I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda.
3. Il requisito di accesso di cui alla lettera b comma 1 del presente articolo, non si applica al personale che abbia maturato una anzianità di servizio pari o superiore a 15 anni, sussistendo tuttavia la necessità del possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
4. La mancanza di uno solo dei requisiti previsti dal presente articolo, determinerà l'esclusione automatica dal concorso.
5. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, coloro i quali hanno maturato il requisito previsto dalle passate disposizioni, potranno accedere al profilo professionale successivo secondo le precedenti modalità.

Art. 3. Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta esclusivamente su apposito modello, riproducibile anche in fotocopia, ed indirizzata al Comando provinciale di appartenenza che

provvederà in prima istanza all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1.

2. Le domande di ammissione verranno inviate dei Comandi provinciali agli uffici di competenza.

3. Il candidato deve indicare nella domanda:

a) ruolo, cognome, nome, matricola, data e luogo di nascita;

b)anzianità di servizio e data di assunzione;

c) Comando cui è in forza;

d) di non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria;

e) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, "non idoneo" all'avanzamento al ruolo superiore;

d) di essere in possesso del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado o di primo grado per quanto concerne gli aspiranti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto;

4. La domanda di ammissione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio, eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 4.

Commissione esaminatrice.

1. La commissione esaminatrice è composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, da un componente appartenente a ruolo non inferiore a quello degli ispettori e dei sostituti antincendio e da un segretario. L'amministrazione si avvale altresì della consulenza

2. Alle commissioni dei concorsi di cui all'articolo 3, vanno aggregati membri aggiunti per gli esami relativi alle materie speciali.

Art. 5.

Prova scritta.

2. I concorrenti, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, saranno convocati per sostenere una prova scritta a contenuto tecnico-pratico, volta all'accertamento delle attitudini e capacità professionali, consistente in appositi quesiti a risposta multipla, da risolvere in un tempo predeterminato, concernenti le materie istituzionali (correlate sia al soccorso tecnico urgente che alle competenze in ambito di polizia giudiziaria) ed un questionario, predisposto da aziende specializzate in selezione di personale per la valutazione delle prove di esame, contenente 3 serie di test, per complessive 90 domande a risposta multipla, da svolgere in 60 minuti, così suddivise:

a) prima serie, contenente 30 domande volte ad accertare il grado di conoscenza ortografica e sintattica della lingua italiana;

- b) seconda serie, contenente 30 domande volte ad accertare il grado di conoscenza delle materie di geografia, storia ed educazione civica ;
- c) terza serie, contenente 30 domande volte ad accertare il grado di conoscenza delle materie di aritmetica e geometria.

2. La sede, il luogo, il giorno e l'ora della prova scritta saranno comunicati agli aspiranti, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa.

3. La commissione di cui all' articolo 4 attribuisce a ciascun concorrente un punteggio 0,33 punti per ogni risposta esatta.

4. E' idoneo il concorrente che consegue il punteggio di almeno 6,6 in ognuna delle tre serie di test. Il punteggio complessivo è ottenuto dalla media aritmetica dei voti riportati in ognuna delle tre serie di test.

5. I concorrenti, che non avranno riportato un punto di merito di almeno 6,6 in ognuna delle tre serie di test di cui si compone la prova scritta, saranno dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso e pertanto esclusi dalla partecipazione a successivi concorsi interni per il biennio successivo.

6. Alla prova scritta a contenuto tecnico-pratico, viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21 punti, in caso contrario i concorrenti saranno dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso e pertanto esclusi dalla partecipazione a successivi concorsi interni per il biennio successivo.

Art. 6.

Accertamenti attitudinali e prova orale.

1. I concorrenti giudicati idonei alla prova scritta saranno sottoposti ad accertamenti intesi a valutare l'idoneità attitudinale al servizio nel ruolo di Capo Squadra.

2. Detti accertamenti si articolano in:

- a) test intellettivi, per valutare le capacità di ragionamento;
- b) test di personalità e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente;
- c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test.

3. Il concorrente giudicato idoneo a seguito dell'accertamento attitudinale è ammesso alle successive prove d'esame.

4. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito dell'accertamento attitudinale è escluso dal concorso.

5. Avverso tale esclusione gli aspiranti potranno produrre ricorso.

6. La prova orale avrà luogo davanti alla commissione esaminatrice ed avrà una durata massima di 30 minuti per ciascun concorrente e verterà sulle materie istituzionali, i cui quesiti verranno estratti a sorte.

7. La commissione per la valutazione delle prove di esame assegna a ciascun concorrente, per la prova orale, un punteggio massimo di 30. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21 punti, in caso contrario i concorrenti saranno dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso e pertanto esclusi dalla partecipazione a successivi concorsi interni per il biennio successivo.

8. Al termine di ogni seduta della prova orale, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame. L'esito della prova orale sarà, comunque, notificato ad ogni candidato.

Art. 7.

Titoli ed anzianità di servizio

1. La valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio viene effettuata, come parametro selettivo tra candidati che abbiano conseguito lo stesso punteggio, a parità di titoli si terrà conto dell'anzianità di servizio, a parità di anzianità di servizio, si terrà conto della maggiore età anagrafica.

2. Il personale che, nell'ambito dei posti messi a concorso, risulta collocato utilmente in graduatoria, viene ammesso al corso di formazione professionale.

3. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono:

a) titoli di studio:

1) diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore punti 0,50;

2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1;

3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso punti 2;

4) laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso punti 2,50;

5) diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle università, attinente alla qualifica messa a concorso punti 3;

i punteggi dei titoli non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso;

b) corsi di aggiornamento professionale:

1) la frequenza con profitto di corsi di aggiornamento professionale organizzati

dall'amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale, è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00;

2) nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione;

3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10.

Art. 8.

Corso di formazione professionale.

1. I corsi di formazione professionale hanno la durata di tre mesi e si articolano in una parte teorica non inferiore a otto settimane, da svolgere presso le strutture didattiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco finalizzata a fornire ai discenti un bagaglio professionale e culturale adeguato ai compiti e alle funzioni inerenti alla qualifica cui essi accederanno, e in una parte di applicazione pratica per il restante periodo.

2. Il programma didattico, le materie e l'articolazione delle verifiche intermedie, sono stabiliti dal direttore centrale della formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prima dell'inizio del corso stesso.

3. Durante la frequenza dei corsi, l'eventuale dimissione dei candidati ammessi avviene secondo le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 8.
Graduatoria finale.

1. Le procedure concorsuali si concludono con l'esame finale dei corsi di formazione professionale da effettuarsi secondo le modalità stabilite dalla Direzione centrale degli Affari generali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Ai candidati viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 21 punti.

2. La graduatoria finale di merito dei corsi di formazione professionale è stilata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso e determina la posizione di ruolo dei vincitori nella nuova qualifica. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, rispettivamente prima e seconda parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

CONAPO Sindacato Autonomo VVF
www.conapo.it conapo.it@conapo.it
Fax 0187-424008 Tel. 0187-42814